

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
ROMA “TOR VERGATA”  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE  
PROFESSIONI LEGALI

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
(PROF. CARLO TAORMINA)

*La prova in appello.*  
*Il regime della rinnovazione del dibattimento*  
*Forme di acquisizione della prova in appello*  
*Svolgimento del dibattimento e discussione della causa.*

Aggiornato al 2010

*Il anno*

# Indice

<b>1. Normativa</b>	<b>pp 3-4</b>
<b>2. Massime</b>	<b>5-25</b>
Decisioni in camera di consiglio - art. 599 c.p.p.	5-9
Dibattimento in appello – art. 602 cpp	10-13
Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – art. 603 c.p.p.	14-25
<b>3. Sentenze integrali</b>	<b>26-53</b>
Corte Costituzionale	29-42
Cassazione – Sezioni Unite	43-53
<b>4. Bibliografia</b>	<b>54</b>
<b>5. Quesiti</b>	<b>55</b>

## **1.NORMATIVA**

### **Art. 593 c.p.p.**

Casi di appello

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna..

2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello.

Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

### **Art. 598 c.p.p.**

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

### **Art. 599 c.p.p.**

Decisioni in camera di consiglio.

1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 .

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

### **Art. 602 c.p.p.**

Dibattimento di appello.

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

**Art. 603 c.p.p.**

Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

# 2. Massime

## **Decisioni in camera di consiglio - art. 599 c.p.p.**

La corretta instaurazione del procedimento camerale richiede la notificazione all'imputato, a pena di nullità, di un formale decreto di citazione a giudizio; non è, pertanto, sufficiente un semplice avviso di fissazione dell'udienza.

In tema di termini di comparizione per l'imputato e di avviso al difensore si registrano in giurisprudenza e dottrina alcuni contrasti a proposito della disciplina da applicarsi.

Sembra comunque che secondo la giurisprudenza e dottrina nettamente maggioritarie la materia sia regolata dall' [art. 601](#) che, dato il carattere generale della disposizione, è destinata ad operare indistintamente per l'appello in pubblico dibattimento e per quello in forma camerale.

Con riguardo alla presenza e partecipazione delle parti si sottolinea che non è motivo di nullità la mancata presenza fisica della pubblica accusa, dei difensori o dell'imputato, salvo che quest'ultimo abbia comunicato tempestivamente il proprio impedimento a comparire. E' però pacificamente riconosciuto in giurisprudenza il diritto dell'imputato di assistere all'udienza e, pertanto, in caso d'impedimento, dovrà disporsi un rinvio, alla sola condizione che l'interessato abbia espresso la volontà di comparire.

Per quel che concerne il difensore invece, sembra prevalere l'opinione secondo la quale l'impedimento a comparire, previsto dall'art. [420 ter](#) per l'udienza preliminare, non è applicabile al rito camerale di appello, che sul punto resta disciplinato dall'art. [127](#) e dallo stesso [art. 599](#) c. 2 con la conseguenza che l'omesso rinvio dell'udienza per impedimento del difensore non determina alcuna nullità.

La celebrazione dell'appello in forma camerale fuori dei casi previsti dalla legge determina una nullità di tipo meramente relativo, riconducibile all'inosservanza della prescrizione di pubblicità delle udienze stabilita dall'art. [471](#) c.. Non è viceversa motivo di nullità il fatto che il giudizio sia stato definito con rito ordinario anziché camerale, stante la maggior tutela della difesa di cui l'imputato beneficia in udienza pubblica.

Per quanto riguarda il **c.d. patteggiamento in appello** è, in primis, da premettere che si trattava di un' istituto ben diverso dal patteggiamento disciplinato dagli artt. [444-448](#). Si traduceva in un meccanismo al quale il codice non collegava, però, alcun profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena principale, né l'esclusione delle spese processuali, delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commetteva un altro. Si presentava in due forme: una semplice caratterizzata dalla circostanza che i motivi di cui si chiedeva l'accoglimento coincidevano perfettamente con quelli presentati, e una complessa, che si aveva quando l'istanza comune era accompagnata dai singoli atti unilaterali di rinuncia ai motivi, sull'accoglimento dei quali le parti non avevano trovato un accordo. In linea generale il giudice, se riteneva di non accogliere la richiesta delle parti, doveva disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme dibattimentale, non essendo legittimato a pronunciare direttamente sentenza nel merito, omettendo il dibattimento; l'inosservanza di tale disposizione, comportando violazione dei diritti della difesa e dell'accusa, determinava la nullità del procedimento ai sensi dell'art. [178](#) c.p.p.. Il giudice non poteva altresì accogliere parzialmente la richiesta, né irrogare una pena diversa da quella pattuita, né, tantomeno, applicare d'ufficio circostanze attenuanti o modificare il giudizio di comparazione.

Infine il concordato *ex* [art. 599](#) c.p.p. implicava, secondo la giurisprudenza, l'interdizione delle parti dal potere di far valere, in sede di cassazione, ogni altra questione attinente ai motivi oggetto di rinuncia, con la sola eccezione di quelle relative all'applicabilità dell'[art. 129](#) c.p.p..

Il “patteggiamento in appello” è stato soppresso dal d.l. 23/5/2008 n. 92 (decreto sicurezza), conv. In l. 24/07/2008 n. 125 . La sua abrogazione sembra essere dettata dalla finalità di evitare eccessivi abbassamenti di pena in appello anche a fronte di condanne in primo grado per reati gravi; in altri termini, la ragione dell’eliminazione risiede nel fatto che la presenza di tale istituto comportava nella pratica un ridimensionamento dell’interesse degli imputati a chiedere il patteggiamento in primo grado, vanificando in tal modo le finalità deflattive per le quali era stato concepito il patteggiamento vero e proprio.

## **Sulle diversità rispetto alle norme sul giudizio di primo grado**

### **Appello – provvedimenti del giudice d'appello – sentenza predibattimentale di proscioglimento – esclusione**

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiara l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti. (Annulla senza rinvio, App. Padova, 29 aprile 1996) Sez. V, sent. n. 16504 del 21-04-2006 (ud. del 21-04-2006), M.O. c. M.M. (rv. 234452)

### **Assunzione delle prove in appello – carattere eccezionale – acquisizione verbali di altri procedimenti – estensione degli oneri previsti per il processo di primo grado – esclusione - fondamento**

L'assolvimento degli oneri previsti dall'art. 468 cod. proc. pen. (nella specie, in riferimento a richiesta di acquisizione di verbali di prova tratti da altri procedimenti) non può essere esteso al giudizio d'appello nel quale l'assunzione delle prove è del tutto eccezionale ed autonomamente regolata dall'art. 603 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, mentre nel giudizio di primo grado il deposito della lista o la presentazione della richiesta almeno sette giorni prima della data di udienza sono prescritti siccome funzionali a un dibattimento caratterizzato dall'espletamento di attività istruttoria nel processo d'appello i predetti adempimenti non avrebbero senso, dal momento che l'istruzione dibattimentale ha carattere eccezionale ed è compiutamente disciplinata a parte). Sez. I, sent. n. 1708 del 10-02-1994 (cc. del 23-11-1993), Morgante (rv 196400).

### **Assunzione delle prove in appello – carattere eccezionale – deposito liste testimoniali – estensione degli oneri previsti per il processo di primo grado – esclusione - fondamento**

In materia di rinnovazione del dibattimento in appello, l'assolvimento degli incombenzi contemplati dall'art. 468 cod. proc. pen. - deposito della lista testimoniale, almeno 7 giorni prima dell'udienza, con indicazione delle circostanze oggetto dell'esame, non può essere esteso al giudizio di secondo grado. Invero, il deposito in questione, nel termine e con le modalità suddette, risulta finalizzato alla citazione dei testi, impregiudicata ogni decisione sull'ammissibilità della prova ed è prescritto come funzionale ad un dibattimento caratterizzato da attività istruttoria; in appello invece il predetto adempimento non avrebbe significato, dovendosi presumere la completezza della già esperita istruttoria: perciò ogni eventuale rinnovo di quest'ultima è stato compiutamente regolato a parte dall'art. 603 cod. proc. pen. Sez. VI, sent. n. 2727 del 14-03-1996 (cc. del 12-01-1996), Costantini (rv 204778).

### **Rinnovazione istruzione dibattimentale – applicabilità delle regole dell'esame e controesame – esclusione – fondamento**

Le forme dell'esame e controesame diretto delle parti nell'assunzione dei testi, previste dall'art. 498 cod. proc. pen., non trovano applicazione in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. La struttura del giudizio di appello, infatti, aprendosi con la relazione del presidente (o del consigliere delegato) e proseguendo con la lettura degli atti del giudizio di fasi precedenti (art. 602 cod. proc. pen.), risulta chiaramente incompatibile con l'applicazione delle regole sull'esame dei testi previste per il giudizio di primo grado. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che, a differenza del giudizio di primo grado, in quello di appello il giudice è già a conoscenza degli atti del processo e delle deposizioni dei testi da riesaminare, di tal che l'assunzione delle prove secondo la disciplina del giudizio di primo grado non ha più senso).

Sez. I, sent. n. 6916 del 11-06-1992 (cc. del 30-04-1992), Idda (rv 190564)

### **Regole per esame e controesame nel procedimento di primo grado – divieto di domande suggestive in sede d'esame – fondamento – applicabilità delle medesime regole in appello – sussistenza**

Per l'esame testimoniale l'art. 499 cod. proc. pen. pone una regola generale, che vieta le domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte (comma secondo); è una regola particolare, che vieta le domande cosiddette suggestive, la quale vale solo per l'esame, ma non anche per il controesame (comma terzo). È evidente l'intento del legislatore di evitare che chi induce un teste a prova possa anche suggerirgli le risposte, durante l'esame diretto, in modo da manipolare a suo piacimento la genuinità della prova; mentre analoga esigenza non si pone per chi conduce il controesame, il quale anzi è opportuno che sia lasciato libero di saggiare l'attendibilità del teste anche con domande provocatorie e suggestive. Pertanto, a chi conduce il controesame non possono essere inibite domande che tendono a suggerire le risposte, neppure in virtù del potere presidenziale - previsto nel comma sesto di detto articolo - di intervenire per assicurare la genuinità e sincerità delle risposte tutelata dalla predetta regola generale. Non esiste alcuna ragione normativa o sistematica perché queste regole per l'esame e il controesame testimoniale non debbano essere applicate anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello: sicché vale a tal proposito la regola generale dell'art. 598 cod. proc. pen., che estende al processo di appello la disciplina dettata per quello di primo grado. Sez. III, sent. n. 9724 del 28-10-1993 (cc. del 03-06-1993), Tettamanti (rv 196165).

### **Contestazioni – dichiarazione rilasciate in fase predibattimentale – utilizzabilità ai fini della contestazione in appello – sussistenza**

Nel processo accusatorio è un diritto delle parti quello di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500, comma primo, cod. proc. pen.) o di un'altra parte (art. 503, comma terzo, cod. proc. pen.) sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. In virtù del generale rinvio operato con l'art. 598 cod. proc. pen. tale diritto deve poter essere esercitato anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello, a nulla rilevando che le dichiarazioni rilasciate nelle fasi precedenti al dibattimento, e assunte a base delle contestazioni, non siano nella disposizione materiale del pubblico ministero presso il giudice di appello. Il fascicolo del P.M. presso il giudice di prime cure, infatti, è nella disposizione giuridica di tutte le parti (art. 2, direttiva 58, della legge delega) e come le parti private hanno diritto di estrarne copia, così il P.G. presso la Corte di Appello può - anche in base al rapporto di sovraordinazione gerarchica - acquisirne la disposizione materiale, sia in vista della udienza fissata per la rinnovazione del dibattimento in secondo grado, sia chiedendo all'uopo apposita sospensione ai sensi dell'art. 603, comma sesto, cod. proc. pen..

Sez. III, sent. n. 9724 del 28-10-1993 (cc. del 03-06-1993), Tettamanti (rv 196166).

## **Dibattimento in appello – art. 602 cpp**

### **Sulle modalità di svolgimento del dibattimento**

**Giudizio d'appello – notifica al difensore della prima udienza – necessità di rispetto dei termini – sussistenza – differimento del dibattimento – udienze successive – rispetto dei termini – necessità – esclusione**

Il termine minimo di venti giorni fra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601, quinto comma, cod. proc. pen.) deve essere osservato solamente con riferimento alla prima udienza; alle udienze successive, cui venga eventualmente differito il dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore, si applica invece, per effetto del richiamo operato dall'art. 598 cod. proc. pen., la disciplina contenuta nell'art. 486, terzo e quinto comma, cod. proc. pen., che non fissa, tra un'udienza e l'altra, alcun intervallo minimo, la congruità del quale è valutata discrezionalmente dal giudice. (In applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto la legittimità di un rinvio di soli due giorni, disposto per l'impedimento del difensore a comparire alla prima udienza, e la tempestività del nuovo avviso, notificatogli il giorno prima dell'udienza successiva). Sez. IV, sent. n. 4119 del 22-04-1996 (cc. del 29-02- 1996), Calì (rv 204744).

**Giudizio abbreviato in primo grado – appello – inosservanza del procedimento in camera di consiglio – nullità del giudizio – esclusione – fondamento**

Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa. (Fattispecie relativa alla mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601, comma secondo, cod. proc. pen.). Cassazione penale, sez. VI, 21 aprile 2008, n. 21977

**Giudice d'appello – rifiuto accoglimento della richiesta di patteggiamento camerale – prosecuzione nelle forme ordinarie – necessità – pronuncia immediata di sentenza – nullità dell'intero procedimento – sussistenza**

Il giudice di appello, qualora non accolga l'accordo ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., deve disporre la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, allo scopo di restituire alle parti le facoltà e i diritti relativi alla discussione e alle conclusioni nel merito; qualora ciò non avvenga e il giudice pronunci immediatamente il dispositivo, l'intero procedimento e la sentenza sono nulli ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 180, cod. proc. pen., per violazione dei diritti della difesa e dell'accusa.

Cassazione penale, sez. I, 05 marzo 2008, n. 11315

## **Sul dibattimento in appello e le richieste istruttorie**

### **Assunzione della prova in appello – giudice d'appello – verifica della necessità di assumere nuove prove – prova determinante - dovere di interrompere la discussione – necessità - fondamento**

In tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello - il quale già prima della fase finale del grado ha il potere - dovere (ex art. 603 c.p.p.) di valutare l'assoluta necessità di assumere prove nuove - è tenuto, ai sensi dell'art. 602 comma 4 c.p.p., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo "determinante", a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito. L'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili: per cui il diritto alla prova per un "novum" connotato dalla decisività riemerge, pure nel giudizio di appello e finanche nel corso della discussione, tanto ai fini di una giusta assoluzione, quanto al fine di ottenere una giusta pronuncia di condanna. Del suo potere discrezionale di valutare l'esistenza, l'utilità e la decisività della nuova prova - questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito - anche il giudice di appello deve dare congrua ragione in vista dell'assoluta necessità di interrompere la discussione per acquisirla. (Nella fattispecie - relativa ad una serie di omicidi e reati connessi, in relazione ai quali l'imputato era stato condannato in primo grado all'ergastolo - la Corte di Assise di Appello, in riforma di tale decisione, aveva mandato assolto l'imputato dopo aver ritenuto di non accogliere, in particolare, la richiesta avanzata dal p.g. in sede di discussione, di interromperla per acquisire una prova sopravvenuta: più specificamente il p.g. - informato dell'arresto di una persona a seguito di ordinanza custodiale eseguita il giorno precedente, in relazione ad uno degli episodi (un duplice omicidio) oggetto di quel processo, commesso in concorso con il soggetto imputato nel detto processo - aveva chiesto acquisirsi copia del provvedimento cautelare dal quale emergeva l'esistenza di testimonianze dirette sull'episodio criminoso, ed aveva sollecitato nel contempo l'assunzione delle stesse quali prove sopravvenute alla sentenza di primo grado ed assolutamente necessarie per la ricerca della verità. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello, avendo tale giudice ommesso di prendere nella debita considerazione, per eventualmente ammetterla, la nuova prova così come prospettata dal p.g. nel corso della discussione, ed avendo conseguentemente ommesso di motivare congruamente sulla concludenza e decisività della relativa assunzione, anche alla luce della esclusiva indiziarietà del materiale probatorio fino a quel momento acquisito). Cassazione penale, sez. I, 12 dicembre 1996, n. 183, Pacciani

### **Dibattimento in appello – interruzione della discussione per istanze istruttorie - rinnovazione "ab initio" della discussione – necessità**

L'interruzione della discussione del dibattimento di appello per la proposizione di istanze istruttorie da parte del difensore dell'imputato e per la conseguente necessità di una decisione in merito, anche negativa, implica la doverosa rinnovazione "ab initio" della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della prova, sicché, ove la discussione sia semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex art. 178 c.p.p., che si estende alla sentenza impugnata. (La Corte ha precisato che la rilevazione della nullità della sentenza comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello dovendosi assicurare, in ragione del principio di

immutabilità, che il giudice della deliberazione sia lo stesso del dibattimento). Cassazione penale , sez. II, 01 dicembre 2005 , n. 46814

### **Appello – relazione della causa – funzione espositiva – omessa rilevazione dell'inammissibilità dell'impugnazione nella relazione – nullità della sentenza – esclusione**

In tema di appello, la relazione della causa di cui al comma 1 dell'art. 602 c.p.p. ha funzione meramente espositiva e non ha alcuna incidenza sul principio del contraddittorio. Ne consegue che non è affetta da nullità la sentenza di appello che dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché tale causa di inammissibilità non sia stata preventivamente rilevata nella suddetta relazione. Cassazione penale , sez. VI, 17 maggio 2005 , n. 21398

### **Modifica dell'art. 513 c.p.p. – disposizione transitorie - dichiarazioni rese in indagini preliminari da coimputati o imputati di reato connesso - inserimento nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado – inutilizzabilità in appello – limiti**

In tema di giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari (e raccolte anche, eventualmente, mediante rogatoria all'estero) da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi anteriormente alle modifiche apportate all'art. 513 c.p.p. dalla l. 7 agosto 1997 n. 267) non possono essere utilizzate ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 6 della suddetta legge, la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e che inoltre precisa che, in caso in cui costoro non compaiano, ovvero si avvalgano della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari. (Nell'enunciare il principio sopra esposto, la S.C. ha anche precisato che la difficoltà di ascoltare, entro i tempi previsti per la conclusione del processo, il soggetto già sentito con rogatoria internazionale non costituisce una impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi degli art. 512 e 513 comma 2 c.p.p.). Cassazione penale , sez. V, 15 giugno 1999 , n. 9047, Larini e altro

### **Sul c.d. patteggiamento in appello**

### **Patteggiamento in appello – rinuncia dell'imputato agli altri motivi – differenza con patteggiamento di primo grado**

L'istituto del cd. "patteggiamento in appello" disciplinato dagli art. 599, comma 4, e 602, comma 2, c.p.p. che consente - previa rinuncia contestuale dell'imputato a tutti gli altri motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello – la definizione concordata del procedimento soltanto nei casi elencati nel comma 1 dell'art. 599, è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli art. 444-448 c.p.p., non comportando il primo, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere. In particolare, l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 citato non svolge alcuna efficacia sulle statuizioni concernenti il pagamento

delle spese del procedimento, l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, conseguenti all'affermazione di responsabilità e alla condanna dell'imputato, disposte dal giudice di primo grado. (Fattispecie relativa all'applicazione, in primo grado, della misura di sicurezza della casa di lavoro ai sensi dell'art. 7, comma ultimo, l. n. 575 del 1965, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice d'appello che, nell'applicare la pena concordata, aveva confermato il capo relativo alla predetta misura di sicurezza). Cassazione penale, sez. I, 25 marzo 1998, n. 1760, Boreale

### **Sulla presenza della parte civile al giudizio in appello**

#### **Mancata partecipazione all'appello della parte civile – presunzione di revoca – esclusione**

La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. Cassazione penale, sez. VI, 06 maggio 2003, n. 25723

#### **Parte civile – giudizio d'appello - mancata presentazione di conclusioni scritte – presunzione di revoca della costituzione – esclusione**

Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 cod. proc. pen., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 28 Gennaio 2005) Sez. V, sent. n. 12959 del 08-02- 2006 (ud. del 08-02-2006), P.A. c. L.M. (rv. 234536)

## **Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – art. 603 c.p.p.**

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risponde ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado. Infatti, in linea di massima alla rinnovazione è possibile ricorrere solo ove essa appaia indispensabile, a meno che, trattandosi di elementi di prova sopravvenuti o scoperti dopo la conclusione del primo grado di giudizio, la loro acquisizione risulti semplicemente utile. Il potere del giudice di disporre la rinnovazione istruttoria sfugge, in ragione della sua natura discrezionale, al sindacato di legittimità, salvo l'obbligo per lo stesso di supportare le proprie decisioni con adeguata motivazione. Il giudice dell'appello non è chiamato ad adottare un apposito provvedimento negativo per esplicitare il mancato accoglimento di una richiesta di rinnovazione; in altri termini non è necessaria la pronuncia di un'ordinanza *ad hoc*, ma la giurisprudenza è costante nell'affermare che il giudice deve dar conto in sentenza dell'uso del suo potere discrezionale e, quindi, ove ritenga di non accogliere la richiesta di parte, deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa.

L'obbligo di rinnovazione scatta per il giudice d'appello solo nel caso in cui la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, oppure nei casi in cui la prova non sia stata assunta in precedenza per forza maggiore o per sopravvenienza rispetto al giudizio di primo grado. Ne consegue che se non ricorrono tali ipotesi, la mancata assunzione della prova è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( [art. 606](#) c. 1 lett. e) del provvedimento che rigetta la relativa richiesta, e non anche ai sensi dell' [art. 606](#) c. 1 lett. d).

Per quel che concerne i parametri ai quali il giudice deve attenersi al fine di decidere se disporre o meno la rinnovazione, dottrina e giurisprudenza si dividono tra chi ritiene sufficiente un mero apprezzamento di utilità da parte dell'organo giudicante e chi, al contrario ritiene necessaria la non decidibilità allo stato degli atti. Sembra consolidarsi l'insegnamento secondo il quale l' [art. 603](#) c. 1 e 3, interpretato alla luce dell'art. [111](#) Cost., consente al giudice, in caso di un quadro probatorio incerto, di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo.

Il comma 2 dell'art. 603 disciplina l'ipotesi di obbligo di rinnovazione dibattimentale richiamando i limiti previsti dall'art. 495 c. 1 c.p.p.; il giudice, pertanto, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al *thema decidendum* e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile.

Per concludere la disamina, ai sensi dell'art. 603 c. 4 c.p.p. norma di chiusura del sistema probatorio, il giudice è tenuto ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso a introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo "determinante" per la ricostruzione completa dei fatti e il più vicina possibile alla verità reale in vista del giudizio finale di merito. La Corte di Cassazione ha poi precisato che l'interruzione della discussione del dibattimento di appello implica la doverosa rinnovazione ab initio

della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della fase istruttoria, sicché, ove la discussione venisse semplicemente ripresa, si determinerebbe la nullità della fase della discussione ex art. [178](#) c.p.p..

**Giudice dell'appello - rinnovazione dell'istruzione – potere discrezionale – sussistenza – contrasto con art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e artt. 3, 24 e 111 della Costituzione – esclusione**

L'art. 603 cod. proc. pen. del 1988, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 520 cod. proc. pen. del 1930, nel confermare la natura discrezionale dei poteri riconosciuti in materia di rinnovazione dell'istruzione al giudice del gravame, non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con il dettato degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, i quali nel riconoscere il diritto dell'imputato al "processo giusto" non sottraggono, però, al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilità e la conferenza ai fini del giudizio delle prove indicate o richieste dall'imputato.

Sez. II, sent. n. 5508 del 18-05-1991 (cc. del 20-12-1990), De Curtis (rv 187162).

**Giudice dell'appello - rinnovazione dell'istruzione – violazione criterio del doppio grado di giurisdizione – esclusione**

La possibilità di rinnovazione del dibattimento in appello, stabilita dall'art. 603 cod. proc. pen., non viola il criterio del doppio grado di giurisdizione stabilito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - approvata a Strasburgo il 22 novembre 1984 e resa esecutiva con legge 9 aprile 1990 n. 98 - posto che le nuove prove assunte in secondo grado integrano e si coordinano con gli elementi già acquisiti nel primo giudizio, che il giudice d'appello deve valutare congiuntamente ai nuovi. Sez. I, sent. n. 5579 del 04-06-1996 (cc. del 06-12-1995), Emmanuolo (rv 204857)

**Giudice dell'appello – richiesta di rinnovazione dell'istruzione – accoglimento – dovere di motivazione – sussistenza**

Il giudice di appello, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda. Infatti, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruzione compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla motivazione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nell'ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione, o negazione, di responsabilità. Cassazione penale, sez. IV, 06 marzo 2008, n. 16466

**Appello cautelare – potere di integrazione probatoria – sussistenza**

Anche in materia di appello cautelare trovano applicazione i principi del giudizio di appello e, fra questi, l'art. 603, commi 1, 2 e 3, c.p.p., che amplia il potere di integrazione probatoria del giudice, sicché questi, in tal senso sollecitato, deve motivare il provvedimento recettivo. Cassazione penale, sez. V, 06 maggio 2004, n. 24373

**Q.l.c. art. 603 c. 2 c.p.p. – assoluta necessità della prova ai fini della rinnovazione dibattimentale – presunta lesione diritto di difesa e garanzie del giusto processo – manifesta infondatezza**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con i principi di ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa e con le garanzie del c.d. giusto processo, della disposizione di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., per la parte in cui richiederebbe, ai fini della rinnovazione istruttoria, l'apprezzamento giudiziale dell'assoluta necessità in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado se dedotte dopo il decorso del termine per la proposizione dei motivi aggiunti, dal momento che la preclusione all'assunzione di prove indicate oltre i termini per la proposizione dei motivi aggiunti opera soltanto in riguardo a quelle già acquisite nel dibattimento di primo grado e a quelle nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione di quel giudizio. Cassazione penale , sez. II, 06 marzo 2008 , n. 22896

**Diritto alla prova contraria negato in primo grado – potere del giudice d'appello di decidere sull'ammissibilità – potere discrezionale – esclusione – necessità dell'utilizzo dei parametri di cui all'art. 190 c.p.p.- sussistenza**

Il diritto alla prova contraria - garantito all'imputato dall'art. 495 comma 2 c.p.p., in conformità all'art. 6 par. 3 lett. d) della convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente anche dall'art. 111 comma 3 cost. - può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti. Ne deriva che il giudice d'appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495 comma 2 c.p.p., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 c.p.p. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p. in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado. Cassazione penale , sez. V, 09 giugno 2004 , n. 26885

**Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello - sola acquisizione di sentenze e certificati del casellario giudiziario - esclusione**

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di "istruzione dibattimentale" ricavabile dall'art. 496, comma 1, c.p.p. - alla "assunzione di prove" (il cui oggetto dev'essere ricompreso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2, c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado. Cassazione penale , sez. I, 16 maggio 2002 , n. 23161

## **Sull'eccezionalità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello**

### **rinnovazione del dibattimento in appello – istituto eccezionale – limiti all'applicabilità**

Anche nel sistema del nuovo codice, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, rappresenta un istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo ove il giudice ritenga, nell'area della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione né l'incidenza che la prova potrebbe avere a giudizio della parte, occorrendo che la rinnovazione stessa sia indispensabile. Sez. VI, sent. n. 12729 del 22-12-1994 (cc. del 17-10-1994), Armanini (rv 199997).

### **rinnovazione del dibattimento in appello – istituto eccezionale – limiti all'applicabilità – impossibilità di decidere allo stato degli atti - necessità**

Anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Sez. U., sent. n. 2780 del 15-03-1996 (cc. del 24-01-1996), Panigoni (rv 203974)

### **rinnovazione del dibattimento in appello – istituto eccezionale – limiti all'applicabilità – impossibilità di decidere allo stato degli atti - necessità**

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello è un istituto eccezionale rispetto al principio di oralità della fase di secondo grado, nella quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado. Per tale ragione la legge vincola e subordina il potere del giudice di disporre la rinnovazione alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Sez. II, sent. n. 5521 del 12-05-1992 (cc. del 19-03-1992), Cersosimo (rv 190365).

### **Giudice d'appello – potere di disporre ex officio una perizia - verifica dell'eventuale diversità tra il fatto contestato e quello evidenziatosi nel corso del giudizio – abnormità del provvedimento - esclusione**

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice d'appello dispone d'ufficio lo svolgimento di una perizia tesa alla verifica dell'eventuale diversità tra il fatto contestato e quello evidenziatosi nel corso del giudizio, atteso che a tale accertamento lo stesso giudice è tenuto ai sensi degli artt. 521 e 598 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie il giudice d'appello, in un procedimento per il reato di lesioni colpose, aveva disposto perizia finalizzata ad accertare le cause del decesso della persona offesa, intervenuto nel corso del giudizio). Cassazione penale, sez. IV, 18 giugno 2008, n. 30065

### **Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello – contrasto con il rito abbreviato – esclusione**

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, disposta d'ufficio o su istanza di parte, non può ritenersi contrastante con il rito abbreviato, specialmente se condizionato, quando l'integrazione è necessaria per l'accertamento dei fatti. Cassazione penale , sez. III, 29 gennaio 2008 , n. 11100

### **Giudizio abbreviato condizionato –possibilità di richiesta di rinnovazione istruttoria in appello – sussistenza**

In tema di giudizio abbreviato, l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria può richiedere in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 comma terzo cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 4 Marzo 2004) Sez. IV, sent. n. 15573 del 20-12- 2005 (ud. del 20-12-2005), C.A. (rv. 233956)

### **Giudizio abbreviato semplice – giudizio allo stato degli atti - –possibilità di richiesta di rinnovazione istruttoria in appello – insussistenza**

Nel processo celebrato con le forma del rito abbreviato al giudice d'appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere d'iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi d'iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l'acquisizione di prove ammesse "ex officio" non fa perdere all'imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.). Sez. IV, sent. n. 930 del 29-01-1996 (cc. del 13-12-1995), Clarke (rv 203427).

### **Rinnovazione istruzione dibattimentale – diritto a produrre memorie – differenze**

In appello, occorre distinguere tra il diritto a depositare memorie attribuito alla parte dall'art. 121 c.p.p. e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disciplinata dall'art. 603 c.p.p., onde, mentre è sempre consentito alla parte di depositare memorie, occorre invece una formale riapertura del dibattimento per produrre una consulenza tecnica di parte. Infatti, il diritto di depositare memorie non può essere esteso sino al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica di parte, dovendo pur sempre ritenersi che il diritto riconosciuto dall'ordinamento all'imputato di "difendersi provando" non può comportare l'accoglimento anche di richieste che siano prive dei caratteri di rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.

Cassazione penale , sez. I, 31 ottobre 2007 , n. 42659

### **rinnovazione del dibattimento in appello – istituto eccezionale – limiti all'applicabilità – impossibilità di decidere allo stato degli atti**

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. Cassazione penale, sez. III, 23 maggio 2007, n. 35372

### **Prova testimoniale ammessa in sede di rinnovazione istruttoria dibattimentale – successiva mancata assunzione – nullità – esclusione**

Non dà luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione di prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qualora il giudice ritenga, all'esito dell'acquisizione documentale, pure disposta con la predetta rinnovazione, sufficientemente istituito il processo. Cassazione penale, sez. VI, 20 settembre 2004, n. 49047

### **Sulle condizioni di ammissibilità della rinnovazione**

#### **Appello –ammissibilità di rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile –sussistenza - inutilizzabilità derivante da un divieto probatorio – inammissibilità della rinnovazione**

È ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 cod. proc. pen., ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova; ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la illegittimità della rinnovazione delle dichiarazioni che i coimputati nel medesimo reato avevano reso a proprio carico, in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c). La Corte, nell'escludere che la fattispecie concreta richiedesse l'avviso e che quindi la rinnovazione dell'atto fosse necessaria, ha enunciato il principio di diritto indicato). (Rigetta, App. Napoli, 4 aprile 2005) Sez. II, sent. n. 23627 del 20-06-2006 (ud. del 20-06-2006), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (rv. 234997)

### **rinnovazione del dibattimento in appello – limiti all'applicabilità – impossibilità di decidere allo stato degli atti - necessità**

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali

incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. (Rigetta, App. Milano, 4 Marzo 2005) Sez. III, Sent. n. 35372 del 23-05-2007 (ud. del 23-05-2007), P.G. (rv. 237410)

**Appello - rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – limiti all'applicabilità – impossibilità di decidere allo stato degli atti - necessità**

Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 18 Giugno 2004) Sez. III, sent. n. 230 del 09-11-2006 (ud. del 09-11-2006), (rv. 235809)

**Rinnovazione del dibattimento in appello – istituto eccezionale – limiti all'applicabilità – insufficienza degli elementi istruttori acquisiti - impossibilità di decidere allo stato degli atti - necessità**

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.. (Rigetta, App. Palermo, 25 Novembre 2002) Sez. II, sent. n. 3458 del 01-12-2005 (ud. del 01-12-2005), D.G.I.G.D. (rv. 233391)

**Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello – istituto eccezionale – limiti all'applicabilità – incompletezza delle indagini dibattimentali - impossibilità di decidere allo stato degli atti - necessità**

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma primo, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Fattispecie in cui il Giudice di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione di alcune testimonianze, senza una specifica motivazione sul punto, limitandosi a ritenere superflua l'audizione dei testimoni in presenza della nuova documentazione prodotta dall'imputato) Sez. IV, sent. n. 4981 del 06-02-2004 (ud. Del 05-12-2003) (rv 229666).

**Rinnovazione del dibattimento in appello – limiti all'applicabilità – insufficienza degli elementi istruttori acquisiti - impossibilità di decidere allo stato degli atti – decisività della prova richiesta - necessità**

L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603 c.p.p. comma 1, che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. Sez. III, sent. n. 3348 del 29-01-2004 (ud. del 13-11-2003) (rv 227494).

### **Richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento non avanzata con i motivi d'appello – idoneità a provocare soltanto l'intervento officioso del giudice**

La richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, non avanzata con i motivi d'appello, può essere diretta solo a provocare, eventualmente, l'iniziativa officiosa del giudice, qualora l'acquisizione della prova sia assolutamente necessaria, vale a dire quando il giudice si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Peraltro l'esercizio del suddetto potere officioso non è sottoposto a limiti preclusivi, sicché il giudice d'appello è tenuto ad indicare la ragione per la quale la richiesta di rinnovazione viene respinta, è tenuto, cioè, a dimostrare che il nuovo mezzo di prova è assolutamente inidoneo a modificare il giudizio espresso in primo grado; solo se la richiesta sia assolutamente generica il giudice può esimersi dal prenderla in considerazione. L'omessa motivazione sul punto è sindacabile dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, la richiesta di rinnovazione dibattimentale aveva ad oggetto l'acquisizione di documentazione relativa allo stato di disoccupazione ed ai versamenti che si assumevano effettuati dall'imputato in favore del figlio, trattandosi di documenti astrattamente idonei ad incidere sulla configurabilità dei reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. La Corte d'appello, che si era riservata di decidere, non aveva più provveduto in merito, né aveva indicato in sentenza la ragione del mancato accoglimento dell'istanza; correttamente, invece, non aveva motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, trattandosi d'istanza assolutamente generica e fondata su una presunta incoerenza dell'elaborato peritale eccepita soltanto con il ricorso per cassazione). Cassazione penale, sez. III, 14 marzo 2007

### **rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello – potere del giudice di valutare l'ammissibilità e rilevanza delle prove – sussistenza**

L'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall'art. 603 c.p.p., 4 comma, non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste e, pertanto, presuppone un'indicazione specifica, da parte dell'imputato, delle prove che si vogliono assumere. Sez. VII, ord. n. 14052 del 27-03-2003 (cc. del 10-01-2003), Saulle (rv 223821).

### **Rinnovazione istruttoria dibattimentale - modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova – sussistenza**

Sulla base del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod.proc.pen., il giudice di appello può, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da disporre eventualmente anche d'ufficio ex art. 603, comma terzo, cod.proc.pen., modificare o revocare l'ordinanza in materia di prova emessa dal giudice di primo grado, anche se non impugnata unitamente con la sentenza. (Nel caso di specie, si

trattava di un'ordinanza reiettiva della richiesta del P.M. di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese da alcuni testimoni, sulla base del fatto che era ragionevole ritenere che gli stessi fossero stati sottoposti a pressioni e minacce per tacere su alcune circostanze a loro conoscenza, ordinanza che, in quanto non appellabile autonomamente, non era stata impugnata dal P.M. in quanto all'organo di accusa non era riconosciuto alcun interesse a proporre gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato). Cassazione penale, sez. I, 02 febbraio 2007, n. 13463

### **Rinnovazione istruttoria dibattimentale – ammissione prova documentale – decisività della stessa – necessità**

In tema di giudizio di appello, l'acquisizione di una prova documentale, seppure non implichi la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruzione trattandosi di prova precostituita, richiede comunque che essa sia decisiva rispetto al quadro probatorio esistente. Cassazione penale, sez. II, 17 maggio 2007, n. 29914

### **Sul diritto alla prova contraria**

#### **Rinnovazione del dibattimento – “prova sopravvenuta o scoperta” successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado – obbligo di procedere e ammettere prova contraria – sussistenza**

Nel caso di “prova sopravvenuta o scoperta” successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento fissato dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.. Sez. IV, sent. n. 3614 del 20-03-2000 (ud. del 23-02-2000), Sindoni (rv 215877).

Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 1 Dicembre 2004)Sez. VI, sent. n. 761 del 10-10-2006 (ud. del 10-10-2006), (rv. 235598)

### **Sulle censure in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria in appello**

#### **Mancata rinnovazione del dibattimento – “prova sopravvenuta o scoperta” successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado – ricorribilità ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d)**

La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o

scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606. Cassazione penale , sez. V, 08 maggio 2008 , n. 34643

**Rinnovazione del dibattimento - mancata assunzione di una prova decisiva – ricorribilità ai sensi dell'art. 606 lett. d) - “prova sopravvenuta o scoperta” successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado – necessità**

Con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dell'art. 603 comma secondo, sui presupposti stabiliti al primo comma dell'art. 495 del codice di rito. Negli altri casi la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, come risultante dal testo del provvedimento impugnato. Sez. VI, sent. n. 26713 del 19-06-2003 (ud. del 30-04-2003), Gervasi (rv 227706).

La lett. d) dell'art. 606 c.p.p. nel testo modificato dall'art. 8 l. n. 46/2006, nel consentire l'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione per la mancata assunzione di una prova decisiva - quando la parte ne abbia fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 comma 2 c.p.p. - si riferisce alle prove che potevano essere chieste in primo grado e non alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello che è disciplinata dall'art. 603 c.p.p. Cassazione penale , sez. III, 14 marzo 2007

**omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento – nullità di ordine generale – esclusione – fondamento**

L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (art. 178 e 180 c.p.p.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 comma 1 c.p.p. e, quindi, dalla facoltà, esercitabile "ex ante", di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre "ex post" il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile; inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza. Cassazione penale , sez. V, 20 gennaio 2005 , n. 12443

## **Sul giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Cassazione**

### **Giudizio di rinvio – annullamento sentenza d'appello - diritto delle parti alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – esclusione – potere del giudice – indispensabilità e rilevanza della prova – necessità**

In tema di giudizio di rinvio, le parti, nel caso di annullamento di una sentenza d'appello, non hanno un diritto incondizionato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, perché il giudice dispone in merito degli stessi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata, e quindi è tenuto alla rinnovazione sempre che la prova sia indispensabile per la decisione, con l'ulteriore condizione che sia anche rilevante.

Cassazione penale , sez. II, 13 luglio 2007 , n. 35616

### **Giudizio di rinvio - potere del giudice – indispensabilità e rilevanza della prova – necessità**

L'art. 627, comma 2, c.p.p. impone al giudice di rinvio, investito del processo dopo l'annullamento di una sentenza d'appello, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione". A tal fine, però, anche a non voler seguire l'interpretazione restrittiva secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche nel giudizio di rinvio è sempre ipotesi eccezionale onde, a norma dell'art. 603, comma 1, c.p.p., può essere disposta solo quando il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, non può comunque dubitarsi che un requisito imprescindibile per l'assunzione delle prove richieste è sempre la loro rilevanza ai fini del decidere: tale requisito, infatti, è imposto non solo dalla lettera dell'art. 627, comma 2, c.p.p., ma anche dall'art. 190, comma 1, c.p.p., che è norma di generale applicazione in materia di prova. Cassazione penale , sez. III, 15 dicembre 2005 , n. 12932

### **Giudice di rinvio – dovere di disporre la rinnovazione dibattimentale – esclusione**

Il giudice di rinvio, a meno che l'annullamento della sentenza sia stato disposto proprio a tal fine, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I poteri di rinnovazione, in vero, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal comma 2 ultima parte dell'art. 627 c.p.p. Cassazione penale , sez. IV, 21 giugno 2005 , n. 30422

## **Sulla rinnovazione dell'istruttoria ed il contumace**

### **rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello – imputato contumace in primo grado – prova della mancata comparizione per caso fortuito e forza maggiore - limiti**

L'art. 603 comma 4 c.p.p., che prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello qualora l'imputato, contumace in primo grado, provi la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione, non trova applicazione qualora l'imputato abbia indicato la propria residenza anagrafica nell'atto di nomina del difensore, ma abbia poi omesso di comunicarne la variazione in concomitanza della notifica dell'atto presso la suddetta residenza. Cassazione penale , sez. II, 25 ottobre 2005 , n. 46230

### **Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello – imputato contumace in primo grado – prova della mancata comparizione per caso fortuito e forza maggiore - necessità**

L'art. 603 comma 4 c.p.p. prevede un'ipotesi speciale, in quanto “obbligata”, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione (fattispecie nella quale la Corte, in assenza della detta dimostrazione, ha ritenuto che la condizione stessa di contumacia protratta in secondo grado può ritenersi significativa della mancanza di una concreta volontà dell'imputato di coltivare la prova e, contemporaneamente, di un intento meramente dilatorio sotteso alla richiesta di rinnovazione della istruttoria). Cassazione penale , sez. V, 20 settembre 2005 , n. 37456

# **3. Sentenze Integrali**

A fronte della riforma operata dalla l. n. 46 del 2006 la rimodulazione delle condizioni di accesso al giudizio di appello, attuata riscrivendo l'art. [593](#), faceva sì che, trattando del gravame avverso le sentenze di proscioglimento, si poteva comunque affermare che, una volta superato il vaglio di ammissibilità, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituiva la regola. In altri termini, se la logica del controllo continuava a permeare l'appello contro le sentenze di condanna, in caso d'impugnazione avverso le sentenze liberatorie risultava accentuato il tratto del giudizio di appello quale strumento di rinnovazione del giudizio. La logica dell'eccezionalità della rinnovazione ex [art. 603](#), comunque, non scompariva nemmeno in questo caso, risultando piuttosto "anticipata", così da operare in termini di condizione di ammissibilità del giudizio di seconde cure. La Corte Costituzionale con sent. **N. 26 del 2007** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 46, "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il p.m. possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall' art. 603, comma 2, del medesimo codice se la prova è definitiva". In seguito la corte con sent. n. 85/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. [593](#), escludeva che l'imputato potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. [603 c. 2](#), in caso di nuova prova decisiva. Ad oggi, pertanto non sussiste problema di appellabilità delle sentenze di proscioglimento e rinnovazione dibattimentale, essendo applicabile ad esse le regole generali previste per le sentenze di condanna.

Con riguardo al giudizio abbreviato la legge n. 46/2006 aveva soppresso dall'articolo 443 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula», rendendo in tal modo assoluta l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito del rito. Anche questa innovazione, però, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte con sent. 320 del 2007. In tale occasione la Corte Costituzionale afferma che "la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato risulterebbe incompatibile con il principio di parità delle parti nel processo, stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost. In conseguenza delle norme denunciate, infatti, l'imputato perderebbe il diritto di appellare solo in rapporto ad aspetti «secondari», quale la diversa formula assolutoria: conservando, comunque, la facoltà di dolersi nel merito della decisione che lo veda «soccumbente», rispetto alla propria affermazione di innocenza. Tutt'al contrario, il pubblico ministero potrebbe proporre appello solo su «questioni secondarie», come nell'ipotesi di sentenza di condanna che qualifichi diversamente il fatto (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.); mentre non fruirebbe del potere di appello nei casi – quelli, appunto, di proscioglimento – in cui «più penetrante dovrebbe essere la vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia». Sempre in merito al giudizio abbreviato ma con particolare riguardo alla rinnovazione istruttoria la Corte con sent. **N. 470 del 1992** ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 commi 1 e 2 disp.att. c.p.p., in relazione agli artt. 442 e 443 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 101 comma 2 e 111 comma 1 Cost., "nella parte in cui tali norme impediscono, nel procedimento camerale di appello contro una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, l'assunzione di nuovi mezzi di prova che risultino necessari ai fini del decidere. Dai rinvii operati dall'art. 247 disp. att. all'art. 443 c.p.p., da questo all'art.

599 c.p.p., e dal comma 3 di tale ultimo articolo all'art. 603 c.p.p., deve infatti ritenersi che nel giudizio abbreviato d'appello trova applicazione, con gli adattamenti resi necessari dalla caratteristica di giudizio allo stato degli atti del rito abbreviato di primo grado, l'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In particolare, dalla disciplina discende che, ove il giudice dell'appello lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, egli possa assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado". Dal canto suo la Corte di Cassazione ha affrontato un'altra questione inerente alla rinnovazione dibattimentale a al giudizio abbreviato; con sent. **N.7227 del 1995** ha affermato che "una volta che il processo sia stato celebrato con il rito ordinario, per essersi il p.m. opposto alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, la circostanza che, all'esito del dibattimento, il diniego di consenso al rito speciale venga riconosciuto ingiustificato, se rende doverosa l'applicazione all'imputato della diminuzione ex art. 442 c.p.p., non toglie validità alle contestazioni d'accusa. Pertanto "il giudizio d'appello avverso la sentenza che, all'esito del dibattimento di I grado, abbia applicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato, ritenendo ingiustificato il dissenso del p.m. alla instaurazione del rito "de quo", deve seguire le ordinarie forme dibattimentali. Ne consegue che è ammissibile la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Appello - Provvedimenti impugnabili e inoppugnabili - sentenza di proscioglimento – illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il p.m. possa appellare contro le sentenze di proscioglimento

**Il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111 comma 2 cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del p.m. e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata "ratio" giustificatrice nel ruolo istituzionale del p.m., ovvero in esigenze di corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. Il vaglio della ragionevolezza deve essere condotto sulla base della comparazione fra la "ratio" che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello "scalino" da essa creato tra le posizioni delle parti.**

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. ed altri e del 16 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri, iscritte ai nn. 130 e 155 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22 prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick. 1. -

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado - e sempre che tali prove risultino decisive. @ La Corte rimettente - investita dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone imputate del reato di

ricettazione - rileva come, nelle more del gravame, sia entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l'ipotesi delineata dall'art. 603, comma 2, del codice di rito. @ Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe diversi precetti costituzionali. @ Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.: consentire, infatti, all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»; questi ultimi vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, che tutela i loro interessi. La possibilità, per l'organo dell'accusa, di proporre appello nei casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. risulterebbe, in effetti, «poco più che teorica», perché legata alla sopravvenienza di prove decisive nel ristretto lasso temporale tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per

appellare. @La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»: e ciò anche quando l'assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche. @Risulterebbe violato, ancora, l'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. @Da ultimo, detta disposizione lederebbe l'art. 112 Cost. Ad avviso del rimettente, infatti, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito - fruibile tanto dal pubblico ministero che dall'imputato (così come dall'attore e dal convenuto nel giudizio civile) - sarebbe «consustanziale» al sistema processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione all'organo dell'accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, «considerata nella sua interezza». @2. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 1); e prevedono che l'appello proposto dal pubblico ministero, avverso una di dette sentenze, anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, venga dichiarato inammissibile, con facoltà per l'appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione (art. 10). @Il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio di appello nei confronti di numerosi imputati, assolti in primo grado dal delitto di truffa aggravata perché il fatto non sussiste. Medio tempore, era tuttavia sopravvenuta la legge n. 46 del 2006, la quale, all'art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., aveva precluso l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, fuori del caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; e, all'art. 10, aveva stabilito, con riguardo ai giudizi in corso, che l'appello anteriormente proposto dal pubblico ministero vada dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell'organo dell'accusa di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza appellata. @Recependo, in parte qua, l'eccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della compatibilità di tali previsioni normative con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. @La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe l'esame nel merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di inammissibilità, non avendo il pubblico ministero proposto nuove prove ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. @Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate violino, anzitutto, il principio di parità delle parti nel processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, tali disposizioni attuerebbero, infatti, una parificazione «solo formale»: giacché, nella sostanza, esse verrebbero a limitare il potere di impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a dolarsi delle suddette sentenze, ossia il pubblico ministero. @D'altro canto, alla luce dell'«unica interpretazione possibile» dell'art. 576 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006, le sentenze di proscioglimento potrebbero formare invece oggetto di appello ad opera della parte civile: donde un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il pubblico ministero a trovarsi in posizione peggiore anche rispetto a tale parte [privata](#). @Né l'evidenziata situazione di «assoluta disparità di trattamento» fra le parti processuali risulterebbe elisa dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nell'ipotesi prevista dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la quale si connoterebbe come «del tutto residuale». @Le norme censurate si porrebbero, per altro verso, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di [ragionevolezza](#). @Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti - se pure il potere impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - una asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta nei limiti della

ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al riguardo, il giudice a quo ricorda come - alla stregua di detta premessa - questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.): valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo. La medesima giustificazione non potrebbe tuttavia valere in rapporto alle norme oggi censurate, le quali precludono l'appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze

di proscioglimento, senza operare alcuna distinzione tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario. @A sostegno della soluzione normativa censurata, non varrebbe neppure invocare - ad avviso del rimettente - il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo (art. 111, secondo comma, Cost.): diritto che non potrebbe essere realizzato tramite l'esclusivo sacrificio del potere d'appello della parte pubblica, senza con ciò infrangere l'altro principio costituzionale - di non minore rilievo - della parità delle parti nel processo. Sintomatico della mancanza di ogni ragionevole contemperamento tra i due valori sarebbe, del resto, il perdurante potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di condanna, a differenza che nel giudizio abbreviato. @Parimenti, non potrebbe rinvenirsi una ragionevole giustificazione delle norme censurate nel preteso diritto dell'imputato a fruire, sempre e comunque, di un doppio grado di giudizio di merito, nel caso di condanna. Un simile diritto non sarebbe riconosciuto né dalla Costituzione, né dalle convenzioni internazionali; infatti, il paragrafo 2 dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 - prevede espressamente che il diritto dell'imputato a far riesaminare l'affermazione della propria colpevolezza possa essere escluso, quando tale affermazione promani da una giurisdizione superiore, o abbia luogo a seguito di un ricorso avverso l'originario proscioglimento dell'imputato medesimo. @Ancora, non si potrebbe sostenere che, riconoscendo al pubblico ministero il potere di provare, davanti ad un giudice diverso, l'erroneità del primo giudizio assolutorio, si incrementerebbe il rischio che venga condannato un innocente, stante la «disparità di forze in gioco». L'assunto risulterebbe infatti valido solo in rapporto agli ordinamenti processuali di tipo integralmente accusatorio, nei quali l'assoluzione o la condanna conseguono ad un verdetto non motivato; inoltre, dopo la sentenza di primo grado, la ventilata «disparità delle forze» non sussisterebbe più, dato che «l'accusa non può più perquisire, intercettare, sequestrare», ma «soltanto argomentare». @Onde legittimare, sul piano della ragionevolezza, i neointrodotti limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero, non gioverebbe nemmeno invocare i principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, avuto riguardo al fatto che il giudice di appello - diversamente da quello di primo grado - procederebbe ad una valutazione delle prove di tipo meramente «cartolare». Tale asserzione non corrisponderebbe a verità in rapporto ad un buon numero di processi a base «cartolare» (quali, ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato). Soprattutto, essa si tradurrebbe in un argomento che «prova troppo»: rimarrebbe da spiegare, infatti, perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, a seguirlo fino in fondo, l'argomento dovrebbe comportare l'inappellabilità di tutte le sentenze. @Costituirebbe, infine, «pura petizione di principio» l'affermazione secondo cui il proscioglimento a seguito del giudizio di primo grado farebbe sorgere, in ogni caso, un «ragionevole dubbio» circa la colpevolezza dell'imputato, impedendo quindi che si concretizzi il presupposto per la pronuncia di una sentenza di condanna ai sensi del novellato art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il dubbio derivante dalla difformità degli esiti dei due gradi di giudizio sarebbe, difatti, necessariamente insito in un ordinamento che preveda più gradi di giurisdizione di merito; d'altro canto, se l'appellabilità della sentenza di condanna da parte dell'imputato si giustifica a fronte della possibilità che la decisione di primo grado sia errata, non si comprenderebbe perché una analoga eventualità non debba imporre, per il principio di parità, l'appellabilità delle sentenze di

assoluzione. @Nessuna ragionevole giustificazione potrebbe scorgersi, poi, alla base dell'evidenziata disparità di trattamento del pubblico ministero rispetto alla parte civile, posto che quest'ultima persegue, nel processo penale, un interesse meramente risarcitorio, che potrebbe essere bene azionato davanti al giudice civile: quando, invece, il pubblico ministero è la parte pubblica che «fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine violato dal reato».

1. - La Corte d'appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado - e sempre che tali prove siano decisive. @Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché - consentendo all'imputato di appellare contro le sentenze di condanna, senza accordare al pubblico ministero lo speculare potere di proporre appello contro le sentenze assolutorie, se non in una ipotesi talmente circoscritta da apparire «poco più che teorica» - porrebbe l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività», i cui interessi vengono tutelati dal diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, impedendo, al tempo stesso, una esplicazione adeguata di tale tutela. @Verrebbe violato, inoltre, il precetto dell'art. 111 Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», in quanto la norma denunciata non consentirebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con strumenti simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. @La medesima norma eluderebbe, da ultimo, il vincolo posto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui dovrebbe ritenersi connaturata la previsione di un secondo grado di giudizio di merito anche a favore del pubblico ministero. @2. - La Corte d'appello di Milano dubita anch'essa della legittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, coinvolgendo peraltro nello scrutinio di costituzionalità anche la norma transitoria di cui all'art. 10 della medesima legge.

Quest'ultima norma viene censurata nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, in particolare - ai commi 2 e 3 - che l'appello già proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell'appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità. @Dette disposizioni - a giudizio della Corte rimettente - violerebbero gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto accorderebbero al pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore sia rispetto all'imputato, che è ammesso a proporre appello avverso le sentenze di condanna; sia rispetto alla parte civile, la quale, in base all'art. 576 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 46 del 2006, conserverebbe invece - secondo il giudice a quo - il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento. @Tale asimmetria non risulterebbe assistita da alcuna ragionevole giustificazione, che valga a renderla compatibile con il principio di parità delle parti nel processo, in

rapporto ad esigenze di tutela di altri valori di rango costituzionale. @Quanto, infatti, alla disparità di trattamento tra accusa e difesa, la scelta legislativa non potrebbe trovare un fondamento razionale nell'interesse dell'imputato ad una rapida definizione del processo a suo carico: interesse che non potrebbe essere realizzato a mezzo di una mera menomazione dei poteri della controparte processuale. Né tale scelta potrebbe fondarsi su di un preteso diritto dell'imputato medesimo ad un doppio grado di giurisdizione di merito in caso di condanna: diritto in realtà privo di riconoscimento tanto nella Costituzione, che nelle convenzioni internazionali in tema di diritti dell'uomo cui l'Italia ha aderito. Né, ancora, essa potrebbe fondarsi sull'ipotetico incremento del rischio della condanna di un innocente, indotto dall'appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento a fronte della «disparità di forze in gioco», posto che la ventilata «disparità di forze» verrebbe comunque meno dopo la sentenza di primo

[grado.](#)@Del pari, non varrebbe evocare i principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, in rapporto alla valutazione puramente «cartolare» del materiale probatorio operata dal giudice di appello: giacché - al di là del rilievo che numerosi processi (ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato) sono a base «cartolare» in entrambi i gradi di giudizio - non si comprenderebbe perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, ove portato alle sue logiche conseguenze, l'argomento dovrebbe determinare l'inappellabilità di tutte le sentenze.@Né avrebbe pregio l'assunto per cui il proscioglimento in primo grado non consentirebbe comunque di ritenere l'imputato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» - come attualmente richiesto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della condanna - posto che la possibile difformità degli esiti del giudizio sarebbe necessariamente insita nella previsione di più gradi di giurisdizione di merito. D'altra parte, se l'appellabilità della sentenza di condanna da parte dell'imputato trova fondamento nell'eventualità che la decisione di primo grado sia errata, una analoga eventualità non potrebbe non giustificare, per il principio di parità, l'appellabilità anche delle sentenze di assoluzione.@Manifestamente illogica risulterebbe, infine, l'evidenziata disparità di trattamento rispetto alla parte civile, la quale è portatrice, nel processo penale, di un interesse meramente risarcitorio, utilmente azionabile davanti al giudice civile: mentre il pubblico ministero è la parte pubblica che fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine violato dal reato.@3. - Le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.@4. - In riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., la questione è fondata.@Giova premettere come, secondo quanto reiteratamente rilevato da questa Corte, il secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) - nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» - abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).@Anche dopo la novella costituzionale, resta pertanto pienamente valida l'affermazione - costante nella giurisprudenza anteriore della Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992) - secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).@Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici - essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna - impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria - tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) - sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994)

- entro i limiti della ragionevolezza. @Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello "scalino" da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l'adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell'ampiezza di tale "scalino" rispetto a quest'ultima. Siffatta verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi – posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere "invasivo" e "coercitivo" di determinati mezzi d'indagine - abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di "riequilibrio", a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell'ambito di tutte le successive fasi. Una simile impostazione - negando, di fatto, l'esistenza di limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle facoltà processuali tra i contendenti - priverebbe di ogni concreta valenza la clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale. @5. - All'indicata chiave di lettura si è, in effetti, costantemente ispirata la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tematica – che viene qui specificamente in rilievo - delle possibili dissimmetrie a sfavore del pubblico ministero in punto di poteri di impugnazione. @5.1. - Nello scrutinare le questioni di legittimità costituzionale sollevate a tal proposito, questa Corte ha sempre recepito come corretta la premessa fondante di esse: che, cioè, la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si collochi anch'essa - sia pure con le peculiarità che poco oltre si evidenzieranno - entro l'ambito applicativo del principio di parità delle parti; premessa, questa, la cui validità deve essere confermata. @Il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale quella che - facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall'art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice - intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell'intero processo, per concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di desumerne che l'unico mezzo d'impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost. @Una simile ricostruzione finirebbe difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all'art. 3 Cost., una antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come regola generalissima, riferita indistintamente ad «ogni processo» e senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell'iter processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle puntuali "direttive" al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell'art. 111 Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore - anziché affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità – sia destinato ad esplicare un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l'idea - palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio, il processo civile - per cui, nel processo penale, la clausola di parità opererebbe solo nei confini del procedimento di formazione della prova. @5.2. - Ciò posto, questa Corte ha ribadito che, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà. @A tal proposito - sulla premessa che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 316 del 2002) - questa Corte ha in particolare rilevato come il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenti margini di "cedevolezza" più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato. Il potere di impugnazione della parte pubblica trova, infatti, copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del

principio di parità delle parti - "flessibile" in rapporto alle rationes dianzi evidenziate - non potendo essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998); mentre il potere di impugnazione dell'imputato viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso (sentenza n. 98 del 1994).@Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell'imputato, debbano comunque rappresentare - ai fini del rispetto del principio di parità - soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante - se non a prezzo di svuotare di significato l'enunciazione di detto principio con riferimento al processo penale - che l'evidenziata maggiore "flessibilità" della disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta materia allo scrutinio di costituzionalità.@5.3. - In simile ottica, questa Corte si è quindi ripetutamente pronunciata - tanto prima che dopo la modifica dell'art. 111 Cost. - nel senso della compatibilità con il principio di parità delle parti della norma che escludeva l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella sola forma dell'appello incidentale, salvo si trattasse di sentenza modificativa del titolo del reato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.).@Al riguardo, si è infatti osservato come la soppressione del potere della parte pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnavano «comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa» - essendo lo scarto tra la richiesta dell'accusa e la sentenza sottratta all'appello non di ordine «qualitativo», ma meramente «quantitativo» - risultasse razionalmente giustificabile alla luce dell'«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta» (sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991): rito che - sia pure per scelta esclusiva dell'imputato, dopo le modifiche attuate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - «implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).@Tali caratteristiche del giudizio abbreviato - che conferiscono un particolare risalto alla dissimmetria di segno opposto, riscontrabile a favore del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, le cui risultanze sono direttamente utilizzabili ai fini della decisione (al riguardo, si veda la sentenza n. 98 del 1994) - valevano, dunque, a rendere la scelta normativa in discorso «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo» (sentenza n. 363 del 1991). Fine al quale non avrebbe potuto essere invece sacrificato - per la ragione dianzi indicata - lo speculare potere di impugnazione dell'imputato (sentenza n. 98 del 1994).@6. - Ben diversa è la situazione nel caso oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità.@6.1. - Al di sotto dell'assimilazione formale delle parti - «il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna» (ergo, non contro quelle di proscioglimento) - la norma censurata racchiude una dissimmetria radicale. A differenza dell'imputato, infatti, il pubblico ministero viene privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente, negando per integrum la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l'azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati.@Né varrebbe, al riguardo, opporre che l'inappellabilità - sancita per entrambe le parti - delle sentenze di proscioglimento si presta a sacrificare anche l'interesse dell'imputato, segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma - in ordine alla quale sono stati prospettati ulteriori e diversi problemi di costituzionalità, di cui la Corte non è chiamata ad occuparsi in questa sede - non incide comunque sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente

sfavorevole. @È evidente, poi, come tale sperequazione non venga attenuata, se non in modo del tutto marginale, dalla previsione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen., in forza della quale l'appello contro le sentenze di proscioglimento è ammesso nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado: previsione non presente nel testo originariamente approvato dal Parlamento, ma introdotta a fronte dei rilievi su di esso formulati dal Presidente della Repubblica con il messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 74, primo comma, Cost., nel quale si era segnalato, tra l'altro, come «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento» determinasse - stante la «disorganicità della riforma» - una condizione di disparità «delle parti nel processo [...] che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse». Risulta, infatti, palese come l'ipotesi considerata - sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive nel corso del breve termine per impugnare (art. 585 cod. proc. pen.) - presenti connotati di eccezionalità tali da relegarla a priori ai margini dell'esperienza applicativa (oltre a non coprire, ovviamente, l'errore di valutazione nel merito). @Altrettanto evidente, ancora, è come l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non possa ritenersi compensata - per il rispetto del principio di parità delle parti - dall'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, parallelamente operato dalla stessa legge n. 46 del 2006 (lettere d ed e dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., come sostituite dall'art. 8 della legge): e ciò non soltanto perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe le parti, e non del solo pubblico ministero; ma anche e soprattutto perché - quale che sia l'effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso - il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito dall'appello. @6.2. - La rimozione del potere di appello del pubblico ministero si presenta, per altro verso, generalizzata e "unilaterale". @È generalizzata, perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi: di modo che la riforma, mentre lascia intatto il potere di appello dell'imputato, in caso di soccombenza, anche quando si tratti di illeciti bagatellari - salva la preesistente eccezione relativa alle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; si veda, altresì, per i reati di competenza del giudice di pace, l'art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) - fa invece cadere quello della pubblica accusa anche quando si discuta dei delitti più severamente puniti e di maggiore allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale. @È "unilaterale", perché non trova alcuna specifica "contropartita" in particolari modalità di svolgimento del processo - come invece nell'ipotesi già scrutinata dalla Corte in relazione al rito abbreviato, caratterizzata da una contrapposta rinuncia dell'imputato all'esercizio di proprie facoltà, atta a comprimere i tempi processuali - essendo sancita in rapporto al giudizio ordinario, nel quale l'accertamento è compiuto nel contraddittorio delle parti, secondo le generali cadenze prefigurate dal codice di rito. @7. - A fronte delle evidenziate connotazioni, l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base delle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma. @7.1. - A sostegno della soluzione normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l'avvenuto proscioglimento in primo grado - rafforzando la presunzione di non colpevolezza - impedirebbe che l'imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione "persecutoria", contraria ai «principi di uno Stato democratico» (in questo senso, in particolare, l'illustrazione della proposta di legge A.C. 4604 da parte dei relatori alla Commissione giustizia della Camera dei deputati). @Al riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un

secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di "certezza", esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisorii cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello - antitetico - di innocenza. @In tale ottica, l'iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell'imputato, non può qualificarsi, in sé, "persecutoria"; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e - tramite quest'ultima - l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici. @7.2. - A fondamento della scelta legislativa in esame viene allegata, per altro verso, l'esigenza di uniformare l'ordinamento italiano alle previsioni dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98; nonché dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme internazionali pattizie prevedono che ogni persona condannata per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un tribunale superiore o di seconda istanza: principio che - si sostiene - verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell'imputato in secondo grado, conseguente all'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado (in questa prospettiva, si veda la relazione del proponente alla proposta di legge A.C. 4604). @Con riguardo ad entrambe le norme, questa Corte ebbe, peraltro, già in precedenza a rilevare come il riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse previsto a favore dell'imputato, non debba necessariamente coincidere con un giudizio di merito, anziché con il ricorso per cassazione; e ciò perché l'obiettivo perseguito è quello di «assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori risultino accertati» (sentenza n. 288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981). Al riguardo, non è, d'altro canto, senza significato la circostanza che il legislatore costituzionale del 1999 - nel riformulare l'art. 111 Cost., nell'ottica di un suo adeguamento ai principi del «giusto processo» - non sia intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per cassazione per violazione di legge come unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto. @Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce della disciplina - più recente ed analitica di quella del Patto internazionale - dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea (su cui soprattutto fanno leva i lavori parlamentari), il diritto della persona dichiarata colpevole di un reato al riesame della «dichiarazione di colpa o di condanna», da parte di un tribunale superiore, può essere oggetto di eccezioni - oltre che «in caso di infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata» - anche quando essa «sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (paragrafo 2 del citato art. 2). Quest'ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la legge interna contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindi a favore dell'organo dell'accusa; essa implica pertanto il riconoscimento che tale potere - anche

quando si tratti di impugnazione di merito - è compatibile con il sistema di tutela delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come del resto conferma la legislazione vigente in buona parte dei Paesi dell'Europa continentale. @7.3. - Si pone l'accento, da ultimo, sul rapporto solo «mediato» che il giudice dell'appello ha con le prove (in tale ottica, si veda nuovamente la citata illustrazione dei relatori della proposta di legge A.C. 4604): reputandosi, in specie, che comporti una situazione di diminuita garanzia - in rapporto ai principi di oralità e immediatezza, ispiratori del processo penale nel modello accusatorio - un assetto nel quale la decisione di proscioglimento di un giudice (quello di primo grado), che ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, può essere ribaltata da altro giudice (quello di appello), che fonda invece la sua decisione su una prova prevalentemente scritta. @Ai fini della risoluzione dell'odierno incidente di costituzionalità, non è peraltro necessario scrutinare la condivisibilità o meno di tale affermazione, la quale evoca tensioni interne al vigente ordinamento processuale, connesse al mantenimento di impugnazioni di tipo tradizionale nell'ambito di un processo a carattere tendenzialmente accusatorio. A prescindere, difatti, dal rilievo che l'ipotizzata distonia del sistema - ove effettivamente riscontrabile - sussisterebbe anche in rapporto alle sentenze di condanna, per le quali il pubblico ministero mantiene il potere di appello, avuto riguardo alla possibile modifica in peius della decisione da parte del giudice di secondo grado come conseguenza di divergenti valutazioni di fatto (le quali portino, ad esempio, al mutamento del titolo del reato o al riconoscimento di una circostanza aggravante); è assorbente la considerazione che il rimedio all'eventuale deficit delle garanzie che assistono una parte processuale va rinvenuto - in via preliminare - in soluzioni che escludano quel difetto, e non già in una eliminazione dei poteri della parte contrapposta che generi un radicale squilibrio nelle rispettive posizioni. @All'obiezione, poi, che le possibili soluzioni alternative al problema dianzi evidenziato, almeno ove calibrate sull'attuale assetto del sistema delle impugnazioni, peserebbero negativamente sui tempi di definizione del giudizio, è agevole replicare che neppure la ragionevole durata del processo - principio che, per costante affermazione di questa Corte, va temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004, n. 251 del 2003, n. 458 e n. 519 del 2002) - può essere perseguita, come nella specie, attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà processuali di una sola delle parti. E ciò a prescindere dalla possibilità - da più parti prospettata e che resta aperta alla valutazione del legislatore - di una revisione organica del regime delle impugnazioni, intesa ad eliminare le tensioni da cui, per quanto accennato, il problema stesso trae origine. @8. - Nel suo carattere settoriale, per contro, la novella censurata ha, inoltre, alterato il rapporto paritario tra i contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del sistema. @Per effetto della riforma, infatti, mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di proporre appello, detto potere viene invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di soccombenza solo parziale, vuoi in senso "qualitativo" (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti), vuoi anche in senso meramente "quantitativo" (sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua). @9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque ribadire che, nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni - ferma restando la possibilità per il legislatore, dianzi accennata, di una generale revisione del ruolo e della struttura dell'istituto dell'appello - non contraddice, comunque, il principio di parità l'eventuale

differente modulazione dell'appello medesimo per l'imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità, che si sono a più riprese ricordati. @Nella specie, per contro, la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e "unilaterale" della menomazione stessa: oltre a risultare - per quanto dianzi osservato - intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna. @Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza assorbite. @10. - L'art. 1 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva. @Correlativamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. @

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, @1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; @2) dichiara l'illegittimità costituzione dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n.

46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. @Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007. @DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 FEB. 2007.

**PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - GIUDIZIO DI APPELLO - RIASSUNZIONE DI PROVE GIÀ ACQUISITE O NUOVE PROVE - RITENUTA IMPOSSIBILITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE E DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INESATTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.**

Riguardo alla disciplina transitoria della fase di appello del giudizio abbreviato, in virtù dei rinvii dell'art. 247 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, all'art. 443 cod. proc. pen., e di questo, attraverso l'art. 599, all'art. 603 stesso codice, pur essendo impossibile un rinnovo di istruzione dibattimentale, che la natura di decisione "allo stato degli atti" propria del giudizio abbreviato preclude già in primo grado, e' da ritenersi che il giudice d'appello ben possa, se lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti. Va quindi respinta la eccezione di incostituzionalità avanzata sull'erroneo presupposto interpretativo che ciò non fosse consentito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, cpv., e 111, primo comma, Cost.). - Conforme, riguardo alla interpretazione delle norme impugnate: Cassazione, II Sez. pen., 31 maggio 1991, n. 10022.

Non è fondata - nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 101 cpv. e 111 comma 1 cost., la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Firenze nel corso di un giudizio di appello in cui aveva ritenuto l'assoluta necessità di procedere alla parziale rinnovazione del dibattimento sia con l'esame testimoniale sia con l'audizione a chiarimenti del perito d'ufficio - dell'art. 247 disp. att. c.p.p., in relazione agli artt. 442 e 443 stesso codice, nella parte in cui impedendo in grado di appello del giudizio abbreviato la rinnovazione anche parziale del dibattimento mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove, violerebbe i principi costituzionali che impongono la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 cpv. cost.) e l'obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 comma 1 cost.). Attraverso una serie di rinvii - art. 247 comma 2 disp. att. 443, 599 comma 3, 603 c.p.p. - la disciplina posta dall'art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nelle forme della riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di I grado o dell'assunzione di nuove prove) è destinata a valere anche nell'ambito del giudizio abbreviato, ma pur sempre nei limiti in cui la stessa prova risultava compatibile ed adattabile alle caratteristiche proprie di tale giudizio.

sentenza

- 1.- Nel corso di un procedimento penale a carico di {Clarke Joseph,} la Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 23 aprile 1991 (R.O. n. 419 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, cpv., e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.lgs. 28

luglio 1989, n. 271), in relazione agli artt. 442 e 443 del codice medesimo. @ Il giudice remittente - muovendo dal presupposto che i limiti propri del giudizio abbreviato, quali delineati nell'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso codice, impedirebbero l'assunzione di nuovi mezzi di prova nella fase di appello di tale giudizio dubita della legittimità costituzionale della disposizione impugnata, sostenendo che la stessa violerebbe i principi costituzionali che impongono la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, cpv., della Costituzione) e l'obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, primo comma, della Costituzione). @ Secondo l'ordinanza di rimessione, infatti, il divieto di procedere, nel giudizio abbreviato di appello, alla rinnovazione o all'assunzione di nuove prove menomerebbe il "potere-dovere" del giudice di appello di conoscere e valutare tutti gli elementi necessari ai fini del decidere in conformità alla legge e verrebbe altresì ad incidere negativamente sull'obbligo di dare corretta motivazione delle ragioni del decidere. Queste limitazioni sarebbero tali da giustificare - secondo il giudice a quo - la proposta questione di legittimità costituzionale. @ 2.- Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata. @ Secondo l'Avvocatura sarebbe palese la inapplicabilità nel giudizio abbreviato di appello della disposizione relativa alla "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" di cui all'art. 599 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 443, quarto comma, dello stesso codice: e ciò in quanto la natura di giudizio "allo stato degli atti" del rito in questione precluderebbe, come ritenuto anche dal giudice a quo, tale rinnovazione, non essendosi celebrato alcun dibattimento nel giudizio di primo grado. @ Nè l'assetto normativo di tale rito contrasterebbe con i parametri costituzionali invocati poichè l'ambito di cognizione del giudice è, nel caso in esame, delimitato dalla legge e il dovere di motivazione di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione, non deve considerarsi in astratto, "ma in relazione al contenuto e alla natura del provvedimento giurisdizionale cui la motivazione inerisce". @ Pertanto, secondo l'Avvocatura, dalla lacuna probatoria rilevata dal giudice a quo conseguirebbero soltanto gli effetti che normalmente si verificano quando le norme processuali vietano l'introduzione di un mezzo di prova o quando questo si riveli insufficiente. Nel caso di specie, con l'adesione al rito abbreviato, le parti avrebbero "proprio voluto questa cristallizzazione del materiale probatorio" e accettato gli effetti che ne conseguono. @

1.- La Corte di appello di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), dal momento che tali disposizioni, in relazione a quelle enunciate negli artt. 442 e 443 dello stesso codice, impedirebbero, nella fase di appello del giudizio abbreviato, la rinnovazione anche parziale del dibattimento mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove. @ Tale limitazione - secondo l'ordinanza di rimessione - risulterebbe connaturata al giudizio abbreviato, ma, precludendo al giudice di appello di tale giudizio di conoscere e valutare tutti gli elementi necessari per la decisione, sarebbe tale da violare i principi costituzionali posti negli artt. 101, cpv., e 111, primo comma, della Costituzione, secondo i quali i giudici sono soggetti soltanto alla legge ed i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. @ 2.- La questione non è fondata, nei termini che verranno di seguito precisati. @ L'art. 247, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel regolare la fase transitoria del nuovo codice di procedura penale in tema di giudizio abbreviato, fa riferimento alla disciplina ordinaria relativa a tale giudizio e, in particolare, per

quanto concerne la fase dell'appello, all'art. 443 dello stesso codice. @ Il quarto comma dell'art. 443 richiama, a sua volta, per tale fase, <le forme previste dall'art. 599>, dove si regolano i casi e le modalità delle decisioni di appello che vengono adottate in camera di consiglio. In tale articolo, al terzo comma, si prevede anche che <<nel caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori>>. @ L'art. 603 dispone, infine, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle forme della <riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado> o dell'<assunzione di nuove prove>, quando una delle parti lo richieda ed il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (primo comma), ovvero quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (secondo comma), ovvero quando la rinnovazione sia disposta di ufficio dal giudice nel caso in cui la ritenga <assolutamente necessaria> (terzo comma). @ Attraverso questa serie di rinvii - e, in particolare, in conseguenza del richiamo operato dal terzo comma dell'art. 599 - la disciplina posta dall'art. 603 del codice di procedura penale è destinata, dunque, a valere anche nell'ambito del giudizio abbreviato, ma pur sempre entro i limiti in cui la stessa possa risultare compatibile ed adattabile alle caratteristiche proprie di tale giudizio. @ Ora, la connotazione più rilevante di questa forma di giudizio è data dal fatto che la decisione, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, viene assunta <allo stato degli atti> e che non si dà luogo, conseguentemente, all'istruttoria dibattimentale propria del rito ordinario, regolata dagli artt. 496 e ss. del codice di procedura penale: di talché non si presenta neppure possibile, nell'ambito del rito abbreviato, procedere al rinnovo di una fase che, in tale rito, non sussiste. @ Da questo non discende, peraltro, che la disciplina posta nell'art. 603 non possa, almeno in parte, operare anche nell'ambito del rito abbreviato, ove il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado (v., in questo senso, sent. Cass., II Sezione penale, 31 maggio 1991, n. 10022). Mancano, pertanto, i presupposti interpretativi relativi all'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché agli artt. 442 e 443 dello stesso codice che hanno indotto la Corte di appello di Firenze a sollevare la questione di cui è causa. Dal che l'infondatezza della stessa questione. @

#### LA CORTE COSTITUZIONALE @

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso codice, sollevata dalla Corte di appello di Firenze, in riferimento agli artt. 101, capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. @ Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/91. @ Aldo CORASANITI, PRESIDENTE @ Enzo CHELI, REDATTORE @ Depositata in cancelleria il 19/12/91.

**Giudizio abbreviato –ingiustificato dissenso del p.m. – applicazione da parte del giudice della diminuzione di pena – appello della sentenza – celebrazione in pubblica udienza – necessità – ammissibilità rinnovazione dibattimentale - sussistenza**

**La diminuzione della pena nella misura di un terzo, applicata dal giudice dibattimentale che abbia, al termine del dibattimento, ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m. espresso in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato, ha meri effetti sostanziali e non anche processuali; ne consegue che, ove venga proposto appello avverso detta pronuncia, il relativo giudizio va celebrato nelle forme ordinarie, e dunque in pubblica udienza, essendo in tale ipotesi inapplicabile il disposto dell'art. 443 comma 4 c.p.p.**

Fatto

Procedendosi nei confronti di <G. Z.>, <F. P.> ed <A. S.> per il delitto di tentata estorsione in danno di <G. R.>, nonché contro gli stessi <Z.> e <S.> ed inoltre <C. F.>, <B. F.> e <G. F.> per un altro tentativo di estorsione, in danno di <G. P.>, il Tribunale di Messina condannava i predetti - tutti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere - a pene di varia entità, riconoscendo il nesso della continuazione tra i due reti ascritti congiuntamente allo <Z.> ed al <S.> ed accordando a tutti i giudicabili la riduzione di pena, consentita dal testo degli articoli 438 e segg. c.p.p., a seguito della dichiarazione di illegittimità, intervenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 15.2.1991, incidente sulla mancata previsione legislativa dell'obbligo del p.m. di enunciare le ragioni del proprio dissenso dalla richiesta dell'imputato, volta all'adozione del rito per il giudizio abbreviato, e del potere del giudice - a dibattimento concluso - di applicare la riduzione di pena ex art. 442.2, ove ritenga ingiustificato il suddetto dissenso. @Proposto appello da tutti i sunnominati giudicabili, essi venivano citati, per la trattazione delle impugnazioni in pubblica udienza. Epperò, in quella a ciò destinata - ove comparivano gli appellanti ed i rispettivi difensori - la Corte distrettuale deliberava di procedere in camera di consiglio, in considerazione del fatto che il tribunale aveva riconosciuto agli imputati i benefici previsti per il rito abbreviato. La definizione delle impugnazioni, realizzata dalla pronuncia, che è oggetto dei ricorsi suddetti, è rimasta incidente solo - ed in senso migliorativo - sui trattamenti sanzionatori, già riservati agli appellanti nel primo grado del giudizio. Sono state, invece, confermate le statuizioni del Tribunale, sui punti dell'integrazione dei reati ascritti, per come circostanziati in rubrica e col riconoscimento della validità delle contestazioni di accusa, mosse dal p.m. nel dibattimento del I grado. Inoltre, ha ribadito, nella pronuncia, la Corte d'appello le ragioni che l'avevano indotta all'opzione procedimentale, di cui si è sopra fatto accenno, soggiungendo come dovessero valere le medesime ragioni, anche per far ritenere utilizzabili, in quella sede, elementi desumibili dal fascicolo del p.m., che era stato preso in visione dal Tribunale, onde si potesse sondare la giustificazione del dissenso, espresso dal p.m. nell'udienza preliminare, circa l'istanza dei giudicabili per l'adozione del rito abbreviato. Ha - inoltre - la Corte distrettuale disatteso l'istanza dell'appellante <Z.>, volta alla rinnovazione del dibattimento, e ciò - oltre che per ragioni di diversa natura - anche perché era da ritenere improponibile, in quanto il giudicabile, pur essendo stato già istante per il giudizio abbreviato e pur avendo fruito degli omologhi benefici, nel trattamento sanzionatorio, non aveva espressamente mostrato - nel chiedere, in

appello, la rinnovazione del dibattimento - di voler rinunciare agli stessi. @Con le rispettive impugnazioni, davanti a questa Corte, i giudicabili indicati in epigrafe hanno mosso varie doglianze, attinenti al riconoscimento delle relative responsabilità, al diniego di attenuanti, che erano state invocate, ed all'entità delle pene inflitte, mentre censure di profilo strettamente rituale ha - inoltre - sottomesso il detto <F.>, così investendo le conclusioni, sopra accennate, dell'impugnata sentenza, vertenti sulla legittimità del rito in camera di consiglio, per la trattazione degli appelli, e dell'utilizzazione, ai fini probatori, degli atti del fascicolo del p.m. @In vista della prima di queste ultime denunce, il Collegio della seconda sezione di questa Corte, alla quale il procedimento era stato - a suo tempo - assegnato, ha ritenuto doverne investire le Sezioni unite, rilevando - in proposito - discordanza di opinioni, negli arresti della giurisprudenza di legittimità, sinora intervenuti. @

#### Diritto

1. - Dando priorità - per ovvie ragioni di metodo - all'esame della prima delle accennate questioni di profilo procedimentale, sottomesse dal ricorrente <F.>, deve darsi atto che, in effetti, se ne riscontra varietà di soluzione, nelle sentenze di questa Corte, che si sono sinora occupate dell'argomento. @Secondo le pronunce N. 1989, 2401, 2035, 7987, del 1993 (massime rv. n. 193266, 193786, 195957, 194914) il disposto dell'art. 443.4 c.p.p., per il quale - in caso di giudizio abbreviato - l'appello segue le forme previste dall'art. 599, cioè quello del rito camerale, trova applicazione anche nel caso in cui, celebratosi il giudizio di primo grado nelle forme ordinarie, a seguito del mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice di primo grado abbia ritenuto ingiustificato tale dissenso ed abbia, quindi, applicato la riduzione di pena prevista dall'art. 442. Di contro, secondo le sentenze N. 5532-91, 2847-92 e 7015-93 (rispettivamente massime rv. n.ri 187594, 189490, 195504) il giudizio di appello, nell'accennata ipotesi, deve svolgersi nelle forme ordinarie, non essendo applicabile l'articolo (cit.) 443.4, in quanto la diminuzione di pena, accordata dal giudice, che ritenga ingiustificato il dissenso del p.m., ha effetti solo sostanziali e non pure processuali, che possano comportare un virtuale - e dalla legge non previsto - regresso dalle forme ordinarie, con le quali il processo si sia validamente svolto, a quelle del rito speciale, ritenute (a posteriori) praticabili dal primo giudice, e - tuttavia - non praticate. @Così evocati i termini della questione, reputa il Collegio delle Sezioni Unite dover propendere per la correttezza tecnico-giuridica di quest'ultima soluzione.

Nè sembra, in realtà, insuperabile il dato fondante, rappresentato da ciò, che l'esito normativo, derivato dalla cosiddetta "costituzionalizzazione" dei disposti del codice di rito, sui quali ha inciso l'accennata pronuncia della Corte Costituzionale, non immuta minimamente l'originario schema positivo procedimentale del giudizio abbreviato, nel quale il consenso del p.m. rappresentava - e continua a rappresentare - un fattore, giustamente definito (dalle pronunce, sopra accennate, che hanno adottato la soluzione in discorso) indefettibile, per legittimare l'introduzione del giudizio speciale. Non può non seguirne che - ove tale consenso sia mancato, discendendone la necessità di procedere al dibattimento - se il giudice, all'esito di quest'ultimo, fruendo del potere decisorio accennato, accordi egualmente al giudicabile la riduzione di pena, nella ritenuta esistenza delle condizioni, giustificanti l'esercizio di tal potere, la pronuncia dibattimentale, pur caratterizzata da un tal contenuto, non potrà, evidentemente, omologarsi - nel suo essenziale profilo tecnico-giuridico - a quella che, ai termini dell'art. 442, segue allo svolgimento del giudizio abbreviato, secondo le altre disposizioni che precedono il disposto, di cui si è appena fatto cenno. È - infatti - evidente come la pronuncia, iscrivibile nella prima di tali tipologie, debba - per contro - esclusivamente ricondursi alle previsioni degli articoli 525 e segg., posti nel Titolo III del VII libro del Codice, che tratta del giudizio e del dibattimento. Ed, appunto, dal

dato, essenziale e qualificante, della celebrazione di quest'ultimo, nella forma ordinaria, non può non rivenire l'elisione di alcuna valenza - strumentale all'assimilazione d'una pronuncia del genere alle disposizioni sul procedimento speciale in discorso - nel fatto che il trattamento sanzionatorio, riservato al giudicabile con tale sentenza, si è condizionato dall'esito della verifica, compiuta dal giudice, nel senso della non giustificazione del dissenso del p.m. sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 438. Il rilievo, di apparenza unificante, desumibile dalla concessione all'imputato, in entrambi i casi, d'una riduzione di pena, non può - invero - essere assunto a fattore idoneo, per l'omologazione delle due ipotesi, quanto al relativo trattamento processuale, posto che il procedimento di produzione del beneficio "premiale" in discorso mantiene, nei due casi, un'irreversibile diversità di presupposti, di razionalità giustificativa e di modalità di avveramento. E se la pronuncia - per tale insuperabile ragione - non è omologabile a quella prevista dall'art. 442, è ovvia l'osservazione dell'inapplicabilità ad essa del regime, cui fa luogo - in tema di sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato - l'art. 443 c.p.p., che, tra l'altro, contiene - nel suo ultimo comma - la previsione delle forme, nelle quali deve svolgersi il giudizio di appello. @L'operatività d'un siffatto regime, correlativamente alla pronuncia dibattimentale, una delle cui statuizioni si avveri nella direzione anzidetta, non potrebbe essere giustificata da alcuno dei criteri, vigenti nell'ermeneusi della legge processuale, non potendo superarsi il dato della netta divaricazione degli itinerari procedurali - e dei correlativi effetti - conducenti, rispettivamente, alla decisione, che intervenga nel giudizio abbreviato, o a quella del giudizio ordinario. @Detto ciò, non possono rivelarsi convincenti le ragioni, che fanno da supporto all'enunciazione dell'opposto, accennato criterio esegetico. Vengono, invero, individuate in ciò, che non sarebbe razionale differenziare la posizione di chi abbia fruito del giudizio abbreviato ab initio, da quella dell'imputato, nei cui confronti il giudice del dibattimento ravvisi, al termine di un giudizio ordinario, l'esistenza di uguali condizioni per l'accesso al rito speciale, dacché la decisione, di concedere ugualmente la riduzione di pena suddetta, viene a determinare la parificazione dei detti soggetti processuali, non solo ai fini sostanziali della quantificazione della pena ma pure quanto al riconoscimento dell'identità - nelle due rispettive posizioni - dei presupposti legittimanti, per entrambe, lo svolgimento del giudizio speciale; ragion per cui non potrebbe scorgersi perché, avendo l'imputato - sottoposto al rito ordinario - fruito in esito al dibattimento della riduzione premiale, come se il rito speciale fosse stato svolto, egli dovrebbe versare - in sede di appello - in posizione peggiore (il rito ordinario) rispetto a chi ha fruito del rito abbreviato, e del connesso premio, sin dall'udienza preliminare. Ma non sembra potersi riconoscere, ad un tale argomentare, plausibilità dimostrativa, apparendone invalidata la vista articolazione dall'erroneo presupposto che sia possibile istituire una qual sorta di equiparazione tra le pronunce, appartenenti alle diverse tipologie, sopra considerate, quando, invece, vi si oppongono i criteri esegeticisistematici, già lumeggiati, che pongono la considerazione dei due tipi di procedimento, strumentali alla pronuncia delle sentenze, rispettivamente previste dall'art. 442 e dagli articoli 525 e segg., su piani totalmente diversi, ancorché, nel secondo di tali procedimenti, possano venire in considerazione ed avverarsi fattori di giudizio e correlativi esiti, peculiari all'altro. @Talché, va - di sicuro - riconosciuta prevalenza al contesto argomentativo, fondante l'opposta ermeneusi, nel senso che la diminuzione di pena, accordata all'imputato, in esito al dibattimento, nelle condizioni accennate, abbia solo effetti di profilo sostanziale; e ciò, in quanto il consenso del p.m., anche dopo l'accennata dichiarazione di illegittimità costituzionale, incidente sulla materia, rimane sempre un dato indefettibile per legittimare l'introduzione del rito abbreviato, tanto che, se deve pur concorrere, a tal fine, la positiva valutazione del

giudice, essa, senza il detto consenso, sarebbe irrilevante sin dall'udienza preliminare; onde non potrebbe rilevare successivamente, all'esito del dibattimento, se non ai soli fini della diminuzione della pena. La rigorosa consequenzialità sillogistica del ragionamento non sembra utilmente contrastata nè dai ben labili dubbi di razionalità, nè dalle ulteriori considerazioni, sopra evocate, che, oltre a segnare un'arbitraria cesura da non eludibili criteri sistematici, attengono a riflessi del tutto irrilevanti e, peraltro, neppure in se stessi congruenti, essendo ovvia l'osservazione della diversità, che connota la posizione dell'imputato, nei cui confronti si faccia luogo al giudizio abbreviato, rispetto all'imputato, al quale - invece - tale possibilità sia stata originariamente preclusa, solo successivamente - a seguito dell'ordinario dibattimento riconoscendogli una riduzione "premiale" di pena, in base ad una valutazione "a posteriori" dell'accogliibilità della sua istanza. D'altronde, le pronunce, che propendono per l'opzione esegetica, verso la quale qui si mostra ripulsa, non risulta che l'abbian ponderata, su d'un piano di verifica, che dovrebbe palesare un ancor più pregnante rigore sistematico-istituzionale, in quanto incidente sul diritto d'impugnazione, riconosciuto alle parti processuali, e cioè in confronto con la valutazione di ciò che conseguirebbe, coerentemente all'accoglimento d'un tal criterio, quanto all'applicazione dell'intero disposto dell'art. 443, e - quindi - anche con riferimento ai limiti all'appello, ivi fissati: sarebbe evidente - in particolare (cnf. il II comma) - che dovrebbero ritenersi inappellabili - da lato dell'imputato - la condanna alla sola pena pecuniaria, e - dal lato del p.m. - ogni condanna (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato), ove tali condanne fossero contenute in una sentenza, resa a seguito di dibattimento, che concedesse la riduzione premiale in discorso. Ma un risultato ermeneutico, in tal guisa incidente, non è ragionevolmente ipotizzabile, ostandovi i disposti degli articoli 593 e 594 c.p.p. e l'indubitabile, grave vulnus, che ne soffrirebbero, per l'inesistenza d'alcuna congruente ragione tecnico-giuridica di possibile deroga. Ed - in effetti - per quanto riguarda la parte pubblica, è stato già correttamente ritenuto da questa Corte - con palese, ancorché implicita adesione al criterio, fondato sull'impossibilità di applicare alla sentenza in discorso le norme sul rito speciale - che il divieto per il p.m. di proporre appello, sancito dal III comma dell'art. 443, è posto con riferimento all'ipotesi di sentenza emessa all'esito di un giudizio che si sia svolto col rito abbreviato e non per quello che sia stato condotto nelle forme ordinarie (cnf. la sentenza sez. VI 26.2.1993 n. 1869) mentre è evidente che alle stesse conclusioni debba esattamente pervenirsi, quanto all'appellabilità, dalla parte dell'imputato, della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, non potendo vigere, in relazione al giudizio ordinario, l'inappellabilità prevista dal II comma dello stesso disposto citato. @2. - Così acclarato il profilo eterodosso della deliberazione del giudice d'appello - nel caso - di procedere in camera di consiglio, non - per questo - potrà derivarsene ragione di invalidamento dell'impugnata pronuncia, secondo l'eccezione proposta dal detto ricorrente (cui si è associato l'altro giudicabile <Z.>, con taluni atti, formati e prodotti con le modalità di cui all'art. 123 c.p.p.). Gli estremi della fattispecie - come già accennato - vengono connotati da ciò, che gli appellanti - nel giudizio di impugnazione - furono ritualmente citati per l'udienza pubblica e solo successivamente - a seguito della verifica della relativa costituzione e presenza - la Corte, nella non opposizione delle rispettive difese, adottò la deliberazione di trattare gli appelli in camera di consiglio. Onde, l'unica disposizione di cui - in effetti - può riscontrarsi, nel caso, la violazione, è quella dell'art. 471 c.p.p., che prescrive la pubblicità dell'udienza. La tipicità della nullità e - peraltro - la sua stessa essenza ontologica, fanno escludere che la violazione del detto disposto possa ricondursi alla previsione dell'art. 178.1 lettera c), sicché rilevano - invece - le previsioni degli articoli 181.1 e 182.2 c.p.p., le condizioni della cui applicabilità alla fattispecie sono evidenti,

essendosi già detto che nulla hanno eccepito gli appellanti o i loro difensori, allorché la Corte d'appello ha deliberato di procedere in camera di consiglio. Di qui, l'intervenuta decadenza (art. 182, cit., III comma) per eccepire la nullità anzidetta, nell'attuale procedimento di cassazione. @3. - Per esaurire il tema delle rilevanti eccezioni, di profilo processuale, sollevate dal medesimo ricorrente suddetto, occorrerà far cenno della contestazione, che ne proviene, circa la correttezza dell'opinione della Corte territoriale, in ordine alla ritenuta possibilità dell'utilizzazione di atti "già contenuti nel fascicolo del p.m. e successivamente allegati al fascicolo processuale" (cnf. pagina 5 della sentenza impugnata) per diretto ed esclusivo effetto "del riconoscimento, anche se postumo, dell'accogliibilità della richiesta di rito abbreviato...". L'inattendibilità d'un tale ragionamento sembra innegabile, derivando, in coerenza a quanto si è già osservato, dalla fornita definizione tecnico-giuridica della natura e degli effetti della sentenza, intervenuta nel primo grado del giudizio. Segnatamente, si è puntualizzata la rilevanza, nella sola estensione sostanziale, del dato, di cui consta la riduzione di pena, cui si è ivi fatto luogo. @Si è - pure - osservato come l'istanza ex art. 438 c.p.p., proposta ab initio dai giudicabili, non potesse rilevare ad alcun altro effetto. @Non può - dunque - ritenersi legittimo il desumerne un'implicazione - quale il consenso dell'imputato all'utilizzazione degli atti in discorso - che può rendersi operante, solo nel circoscritto ambito del giudizio speciale, senza potersi espandere in un procedimento di diversa tipologia e struttura. Tuttavia, gli argomenti critici, proposti sul punto dal ricorrente, ancorché appaiano, nel loro costrutto essenziale, oppositivamente validi sul piano teorico, si rivelano inabili a che possa, in concreto, riflettersene giovamento, sulla posizione relativa. Essendo volta l'eccezione de qua - in effetti - all'utilizzazione di una nota anagrafica del Sindaco e di dichiarazioni, rese dalla parte offesa ai C.C., si osserva che si verte su documenti, tali da poter fornire dati cognitivi - di sicuro - marginalmente segmentati, onde dalla relativa elisione - in funzione del riscontrabile difetto di ortodossia euristica - non potrebbe punto inferirsi (come non mancherà di balzare in seguito, nell'appropriata sede dell'analisi delle censure del <F.>, vertenti sull'affermata reità) che ne sia posto minimamente in crisi - su quest'ultima tematica - l'essenziale ordito motivante, con cui l'impugnata pronuncia si offre allo scrutinio di legittimità. @4. - Proseguendo l'esame di eccezioni di profilo essenzialmente procedimentale, va considerata quella mossa dall'altro ricorrente <Z.> - nell'atto di ricorso proposto il 23.5.1994, sottoscritto dal difensore - che volge a critica del diniego - da parte del giudice d'appello - della rinnovazione del dibattimento. In effetti, l'impugnata sentenza rileva - al riguardo - che "l'istanza non merita accoglimento, stante la già acquisita prova sullo svolgimento dei fatti e sulla responsabilità di ciascun imputato, ed in particolare dello <Z.>; in ogni caso, la richiesta è inaccoglibile perché non accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia ai benefici del rito abbreviato". @S'indirizzano a quest'ultima proposizione, gli argomenti critici, svolti dal ricorrente; con i quali potrà, teoricamente, convenirsi, essendo palese l'erroneità tecnico-giuridica dell'asserto della sentenza: non può, in effetti, ipotizzarsi alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale suddetta, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello, e, tanto meno, potrà costruirsi una subordinazione dell'efficacia della richiesta ad una contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato; e ciò è a dirsi, in coerenza con le definizioni, sopra lumeggiate, circa la differenza strutturale tra il giudizio speciale e quello ordinario ed i rispettivi effetti. Epperò, l'errore tecnico-giuridico, in cui è così incorso il giudice d'appello, non può invalidarne la deliberazione, essendo essa fondata sulla ragione primaria del diniego, esposta nella superfluità dell'invocata rinnovazione, stanti gli esiti probatori, già acquisiti. In tal profilo, l'essenziale

motivazione, addotta dall'impugnata sentenza, non è censurabile - e, di fatto, non è oggetto di censure - in questa sede. Donde l'incongruenza del motivo di ricorso, così analizzato. @5. - La ricostruzione, come sopra globalmente operato, dei dati positivi - e, correlativamente, dommatico-esegetici - che connotano tipicamente il contenuto decisorio della sentenza, che - ancorché resa a seguito del dibattimento - riconosca al giudicabile la riduzione di pena, prevista dall'art. 442.2 del codice per il giudizio abbreviato, non consente di riconoscere fondatezza nella doglianza dello stesso ricorrente suddetto, con cui si censura l'opinione del giudice d'appello, circa la validità - ed il conseguente riconoscimento di giuridici effetti - delle contestazioni d'accusa, mosse al giudicabile, per iniziativa del p.m., nel corso del dibattimento di primo grado. Ha esattamente rilevato, in proposito, l'impugnata sentenza (cnf. pag. 6) che tutti gli atti del dibattimento fossero da ritenere pienamente validi, appunto perché conferiva piena legittimità al suo svolgimento la preclusione del giudizio abbreviato, chiesto dai giudicabili, derivata dal dissenso oppostovi dal p.m. Ovviamente, la successiva verifica della non giustificazione di posizione siffatta, se ha potuto consentire l'applicazione agli imputati della suddetta diminuzione di rito, non può comportare - invece - che possa concepirsi una qual sorta di conversione dell'iter procedimentale adottato in quello che, a giudizio di quel giudice, sarebbe potuto adottarsi. Onde, viene meno il supporto logico-giuridico dell'argomentazione del ricorrente, tesa a dimostrare - sulla base del riconoscimento, da parte del Tribunale, della "illegittimità" (sic) del dissenso del p.m. - che "...la imputazione andava ritenuta cristallizzata in sede di udienza preliminare e non era suscettibile di modificazione alcuna". @6. - Potendosi - a questo punto - progredire, nella disamina della residua materia decidendi, dandosi spazio alle doglianze di giudicabili, diverse da quelle, di consistenza processuale, già sopra disattese o - comunque - non ritenute incisive, sull'assetto decisorio, che connota l'impugnata pronuncia, sembra opportuno ordinarne l'esame correlativamente alla varietà delle posizioni, in cui versano, distintamente, gli impugnanti. In tale ottica - ricordando che, di costoro, <Z.>, <P.> e <S.> sono stati condannati per il tentativo di estorsione in danno del <R.>, e gli stessi <Z.> e <S.> - inoltre - nonché <F.>, per l'altro conato estortivo, in danno del <P.> - merita di essere anzitutto vagliata la posizione di <P.>, che avversa detto esito (cnf. i motivi redatti dai difensori <S. G. C.> e <F. T.> ascrivendo mancanza di pregio agli argomenti decisori valorizzati nell'impugnata sentenza ed addebitando al giudice di non aver compiutamente assolto alla doverosità motivazionale, che il positivo disposto dell'articolo 192.1 rende esigibile. Nel che - pur abbinandovisi le ulteriori osservazioni, formulate nel ricorso sottoscritto dall'avv. <T.>, che pur riconosce come "la motivazione adottata dalla Corte appare sostenuta da un certo spessore di logica..." - non è dato individuare alcuna incidenza critica, meritevole di apprezzamento nel giudizio di cassazione, essendo da riconoscere - contrariamente a quanto sostenuto in tale impugnazione - che in nessuna menda o carenza, nè concettuale nè di giuridico profilo, è incorso il giudice d'appello, nell'espone le ragioni del suo convincimento. @7. - Analoghe valutazioni possono mutuarsì, a proposito delle censure, volte da <S.>, contro la condanna per lo stesso crimine, di cui si è appena trattato, non potendo - ovviamente - rivestire alcuna reale capacità avversante, nell'ambito del giudizio di legittimità, la negazione, cui si induce il predetto, col suo ricorso, circa la consapevolezza della "natura e scopo degli incontri dello <Z.> con il <R.>..." balzando compiutamente la dimostrazione del contrario dall'iter ricostruttivo e valutativo, emergente dalle pronunce di giudici del merito. @8. - Quanto allo <Z.>, con riferimento al delitto suddetto - la cui integrazione egli non contesta - ne è senza fondamento la doglianza, che attiene all'omessa applicazione dell'attenuante, di cui all'art. 62 n. 6 c.p. @Se - infatti - non può aderirsi all'avviso della Corte distrettuale, circa l'inapplicabilità dell'accennata diminuzione al delitto

tentato.....(NDR: illeggibile nel testo), dovendosi - invece - statuire da questa Corte, principio opposto - in funzione del carattere autonomo del tentativo di reato, e della conseguente autonomia di considerazione, che deve riservarsi al fatto della produzione, a suo mezzo, verso il soggetto passivo del delitto, d'un danno, concretamente configurabile, vuoi nel profilo "morale" che in quello materiale, quale effetto geneticamente collegato all'azione, posta in essere dal reo, cui, pertanto, può consentirsi di operarne il risarcimento, allo scopo di rendersi meritevole dell'attenuazione di pena, prevista per tale ipotesi - non è, invece, in questa sede suscettibile di sindacato la valutazione dell'inadeguatezza del preteso, avvenuto risarcimento, già come fu esposta dal Tribunale - il cui pensiero deve ritenersi che abbia voluto convalidare il giudice d'appello - quando scrisse (cnf. pagina 17 della sentenza di I grado) che "...il versamento dell'irrisoria somma di Lire 1.000.000-1.500.000 mai potrebbe rappresentare una seria e completa riparazione dei patimenti morali, del turbamento psichico, delle preoccupazioni di un imprenditore, che per mesi si vede bersagliato con reiterate ed allarmanti minacce, che lo pongono nell'angosciosa alternativa di subire un ingente ricatto o la perdita dei propri beni ed attrezzature di lavoro". @9. - Possono, a questo, punto delibarsi le doglianze, mosse dagli stessi suddetti <S.> e <Z.>, nonché dal <F.>, sul punto dell'affermazione della relativa responsabilità concorsuale nel delitto commesso in danno del <P.>. Attenendo essenzialmente le accennate censure ai profili ricostruttivi e deliberativi, sottesi alle avversate conclusioni dell'impugnata sentenza (cnf. pagg. 15 e segg.) converrà farne sinteticamente rassegna, col dire che gli elementi probatori, ritenuti dalla Corte distrettuale fondanti il convincimento della reità dei detti giudicabili, sono stati così individuati: @- aveva testimoniato la parte lesa <G. P.> che i correi del <F.> - <G.> e <B. F.> - gli avevano detto che la richiesta estortiva proveniva dagli amici del latitante <J. F.> e che all'impresa criminale aveva anche direttamente partecipato il fratello del detto latitante. Essendo, in effetti, pacifico tale rapporto di parentela tra quest'ultimo e <F. C.>, mentre, quanto a <Z.> e <S.> la loro appartenenza alla suddetta organizzazione criminosa risultava da quanto da essi stessi dichiarato al <R.>, nell'esecuzione - in quello stesso periodo - dell'analogo tentativo di estorsione, ed essendo - quindi - tutti codesti imputati "inquadrabili nelle suddette indicazioni provenienti dai fratelli <F.>..." ne derivava un valido ed inoppugnabile riscontro al chiaro riconoscimento operato dal <P.>; - l'esistenza di stretti collegamenti tra <Z.>, <S.> e <F.>, era stata riferita al dibattimento dal teste maresciallo <F.>, che aveva attestato, in particolare, che <Z.> lavorava presso il ristorante "<G.>", dove si trovava alloggiato <F.>; @- l'esistenza di pregressi rapporti di compartecipazione ad imprese criminosi da parte del <F.>, del <S.> e del <P.> balzava dai relativi certificati penali, che riportavano, per tutti e tre, le condanne dagli stessi riportate per concorso in un sequestro di persona, commesso il 30.8.1988, e tale emergenza, collegata a quanto avevano detto i <F.> al <P.>, produceva un significativo riscontro del riconoscimento compiuto da quest'ultimo, verso tutti e tre detti imputati, ancorché non risultasse che <F.> fosse l'unico fratello del sunnominato <J. F.>; @- l'accennato riconoscimento nei confronti di tutti i predetti poteva definirsi "preciso, reiterato e costante". In particolare, <S.> e <Z.> erano stati riconosciuti, davanti ai CC, sulle foto scattate in occasione dell'appostamento effettuato nel corso delle indagini sul tentativo di estorsione in danno di <R.>. Quanto al <F.>, il <P.> ne aveva riconosciuto l'effigie, come appartenente ad una delle persone recatesi a casa sua, la sera del 26.12.1992, a bordo di una vettura "Renault S turbo", di color bianco, allorché gli furono mostrate dai CC quattro fotografie di persone diverse; @- lo stesso <P.>, nel dibattimento, aveva indicato il <F.> come una delle persone recatesi a casa sua, nell'occasione appena riferita, ed aveva indicato <Z.> e <S.> come due persone recatesi a cercarlo, nel suo

cantiere, a bordo d'una auto Fiat "UNO", di color verde metallizzato, e la circostanza che il teste avesse inteso puntualizzare che faceva il riconoscimento in termini di forte verosimiglianza e non già di assoluta certezza, non poteva giustificare alcun dubbio, trattandosi d'una avvertenza dettata da un semplice scrupoli, suggerito dalla massima di esperienza che sia "difficile fare un riconoscimento al cento per cento". @Epperò, era - in ogni caso - evidente, secondo l'impugnata sentenza, che la minima possibilità di errore, collegabile ad un riconoscimento "dichiarato non al cento per cento" presupporrebbe, almeno, che potesse sussistere una fortissima somiglianza tra la persona riconosciuta e l'autore del reato, cui il riconoscimento dovrebbe afferire. Ma l'ipottizzazione d'un dato siffatto restava sicuramente esclusa da criteri statistici, posto che gli autori del reato appartenevano di sicuro alla ristretta cerchia dei gregari e dei familiari del suddetto latitante, onde la possibilità dell'errore di riconoscimento, in cui sarebbe incorso il teste, era condizionata dal fatto - appunto statisticamente non virtuale - che, nell'ambito di tale cerchia, vi fossero più individui, dotati di identiche caratteristiche fisiche; @- del tutto irrilevanti risultavano le contestazioni, mosse dal <F.>, al riguardo, coi motivi di appello, mentre era inattendibile l'alibi dallo stesso proposto, a cagione della dubbia credibilità dei testi addotti (tutti gravitanti nell'ambiente del suddetto esercizio di ristorazione) mentre era palesemente arbitraria la premessa, da cui sarebbe dovuto discendere il credito delle testimonianze in questione, e - peraltro - la prova della partecipazione dell'imputato al tentativo di estorsione non coincideva con la prova della sua partecipazione allo specifico episodio del 26.12.1992, essendo anche emersa la disponibilità in capo a lui della vettura "Renault", di cui si è sopra accennato, indicata dalla parte offesa come quella utilizzata dai criminali, anche in occasione di altri contatti. @10. - Contro la costruzione motivante suddetta volgono le censure dei giudicabili, che - pur nella varietà dell'articolazione - non si sottraggono ad una globale valutazione di infondatezza. Nessuno dei proposti argomenti avversanti riesce a dimostrare, nella motivazione, dati rivelatori della violazione delle regole di giudizio, e si risolvono i ricorsi - circa i temi qui in discussione - nell'espressione d'un dissenso, sul profilo ricostruttivo e deliberativo, correttamente sotteso alle avversate conclusioni di merito. @È, quindi, evidente che le critiche in discorso, in funzione dello sganciamento da alcuna plausibile relazione ai parametri del giudizio di legittimità, siano perciò inidonee ad orientare le verifiche, cui questo è istituzionalmente destinato. Non occorrerà immerare in una diffusa dimostrazione in tal senso quanto alle censure sottomesse da <Z.> e <S.>. Si limita il primo - in sostanza - ad esprimere un'aspettativa all'assoluzione, dal reato di che trattasi, sostenendola neppure con l'esatta individuazione, ancorché solo propositiva, di precise violazioni procedurali, valenti a mettere in discussione la correttezza dell'utilizzazione degli elementi di prova, ritenuti esistenti a suo carico, bensì fruendo d'un supporto critico, che ruota su rilievi affatto inconsistenti, o addirittura perplessi, e non certo abili a potersi contrapporre - nella sede del presente giudizio - alle ineccepibili proposizioni motivanti dell'impugnata sentenza. Tale è, con tutta evidenza, il segmento dell'impugnazione, ove il ricorrente - in relazione al riconoscimento della sua persona, compiuto nel dibattimento di primo grado, della parte lesa - lo riduce ad "una indicazione, pur adescante, (ma) non...soddisfacente, potendosi ipotizzare una erronea ed incolpevole sovrapposizione di immagini..."; e medesimamente incongruo è il voler sottolineare riserve, circa il difetto d'una "certezza al cento per cento", notato - nella detta occasione - dal <P.>, quando il punto già risulta essere stato oggetto di corretta, articolata ed approfondita analisi, nell'impugnata sentenza. E può decisamente rivenire da queste ultime osservazioni la labilità della lamentela del giudicabile - del resto inammissibile, per la genericità del richiamo a precedenti argomentazioni

difensive - secondo cui la Corte d'appello avrebbe omissis di valutare le stesse "neppure per esplicitare le proprie censure". Nè spunti critici di miglior consistenza offrono le numerose memorie, personalmente redatte dall'imputato, esistenti in atti, soprattutto per l'agevole rilievo, per cui gli argomenti avversanti, ivi - pur con profusione - riversati, ancorché sul pur irrilevante - in questa sede - piano fattuale, omettono di confrontarsi - allorché si viene a contestare l'appartenenza dell'imputato alla cerchia degli "amici" del latitante <J. F.> - con la circostanza, sottolineata dall'impugnata sentenza, che il far parte anche <Z.> dell'organizzazione criminosa in discorso emergeva da quanto anche da lui stesso asserito al <R.>, nell'esecuzione, in epoca coeva, dell'analogo tentativo di estorsione, patito dal medesimo. @ Similmente, per l'imputato <S.> - in relazione al delitto, di cui si sta trattando - trova spazio, nell'atto di ricorso (che si occupa congiuntamente pure della posizione di <F.>) un'articolazione critica circoscritta all'asserto della non corretta valutazione, da parte del giudice d'appello, dei dati probanti, offerti dalla causa, per via dei termini dubitativi e non di certezza assoluta, espressi dal <P.>. E se solo con un'osservazione siffatta sembra intendersi coonestare il tentativo di incidere - per incrinarlo - sull'ineccepibile rigore logico, che permea la convincente motivazione, in proposito - come visto - fornita dall'impugnata sentenza, altrettanto inconsistenti e labili sono le ulteriori proposizioni avversanti, che si incentrano nell'inconcludente osservazione che le indagini e "l'asserito riconoscimento" sarebbero stati condizionati "dai comprovati rapporti di frequentazione del <S.> con lo <Z.> e dall'essere lo stesso <S.> vicino di casa del <F.> al Vill. CEP di Messina...". @ 11. - Ad analoghe conclusioni prestasi la deliberazione dell'impianto avversante dell'altro ricorrente appena nominato (nel cui interesse le ragioni dell'impugnazione risultano esposte sì a nell'atto, di cui si è sopra detto, che tratta congiuntamente della posizione del <S.>, sia nell'atto di ricorso, che lo riguarda in modo esclusivo, sottoscritto dall'avv. <G. B. F.> dacché - tralasciando, per l'evidente oziosità d'una ripetuta deliberazione, di riferir di quelle censure, che appaiono di consistenza omologa a quelle sottomesse dagli altri correi, già sopra esaminate, e, perciò direttamente suscettibili di identico trattamento deliberativo, in correlazione alla loro indubitabile inammissibilità, nel giudizio di cassazione - è dato osservare quanto appresso: @ - denuncia l'impugnante una "clamorosa contraddizione" della sentenza, perché essa, dopo avere attribuito decisività all'affermazione del <P.> di essere stato informato da <G. F.> (altro correo, non ricorrente) che tra le persone che lo avevano affrontato vi era proprio il fratello di <J. F.>, aveva dovuto riconoscere che, in effetti, non risultava se il detto giudicabile fosse l'unico germano di quest'ultimo. @ Ma la denuncia - come sembra ovvio considerare - non ha alcuna consistenza, non riscontrandosi, nei due visti asserti, alcuna aporia, dal momento che della dimostrazione della reciproca compatibilità la sentenza impugnata si è dato esaustivamente carico, così rendendosi del tutto convincente il pensiero di quel giudice, nel senso che i fattori indiziari, che gravavano sul giudicabile, lasciavano senza sostanziale significazione il mancato accertamento suddetto; @ - prosegue l'impugnazione che ne occupa, col rilievo che l'accennato riferimento del <P.> integrasse una testimonianza indiretta, inutilizzabile, ai sensi dell'articolo 195, commi I e III, avendo omissis la Corte d'appello di disporre d'ufficio la rinnovazione del dibattimento, per chiamare a deporre - come prescritto dal 2 comma della stessa norma - i coimputati <F. G.> e <F. B.>, che - secondo le dichiarazioni del <P.> - sarebbero stati i referenti ed avrebbero così coinvolto <C. F.>. La posizione critica si rivela - e per più versi - indubitabilmente insostenibile. A parte, infatti, l'osservazione che l'inutilizzabilità della testimonianza è sancita dall'art. 195.3 solo per il caso di inosservanza della disposizione del I comma e non pure per l'ipotesi che il giudice non si avvalga del poter d'ufficio, conferitogli da comma II, è chiara la non pertinenza al

caso del richiamo normativo, di che trattasi, dacché - come è stato già lucidamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cnf. la sentenza di cui alla mass. rv.: 185153) - la formulazione letterale e lo spirito del nuovo articolo 195 sono strumentali a consentire un controllo di conoscenza d'una esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante. Il referente d'una normazione in tal senso è dunque - chiaramente - soltanto il caso il cui un teste riferisca al giudice di fatti, appresi esclusivamente per essergli stati gli stessi narrati da altre persone. @Quel che rileva - invece - nella situazione, su cui si controverte, è che la parte offesa constatò personalmente e direttamente che alcuni degli estortori, nello svolgimento della rispettiva azione criminosa, attribuivano le richieste estortive agli "amici del latitante <J. F.>" talché il dato riferito dal teste proveniva immediatamente dalla sua personale cognizione e non abbisognava, quindi, d'alcun controllo di conoscenza esogena, tramite le dichiarazioni di coloro che vi avevano dato vita, "sotto gli occhi" della stessa vittima della loro condotta criminosa. @Della quale, in tal guisa, potè, individuarsi - sul piano della concreta realizzazione - una connotazione effettuale di spiccata modalità minatoria, accertata correttamente la quale, il giudice di appello non poteva non desumerne valido indizio, pur con altri confluente, per ritenere il coinvolgimento anche del giudicabile, di cui trattasi, nell'impresa criminosa. Ed esattamente collocabili, già di per sè, nel novero delle censure inammissibili, di cui sopra si è fatto cenno, rivelansi - pure - i rilievi del <F.>, inerenti al proposto alibi, in relazione al quale è, evidentemente, inaccettabile l'assertorietà del costruito avversante, attestantesi sulle proposizioni che detto alibi avrebbe avuto "una corposa consistenza" mentre "prive di pregio logico e fattuale" sarebbero le considerazioni, con cui fu confutato dai giudici del merito. @12. - È del pari palese l'eguale incongruenza critica dell'impugnazione, che ne occupa, sui temi, trattati nel III motivo del ricorso depositato il 20.5.1994: generica ne è la prima proposizione, che si riferisce ad una "ritenuta aggravante", rinviandosi, per l'indicazione delle ragioni valenti ad escluderla, alla pagina 8 dei motivi di appello, ove - però - il referente del rinvio può solo individuarsi nella proposizione che "è necessario richiedere....la esclusione delle azzardate aggravanti, compresa la recidiva, riconducibile a remote sentenze....". Nè occorre diffondersi sull'inammissibilità delle ulteriori censure, vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e, globalmente, sul trattamento sanzionatorio, essendone palese l'incidenza su valutazioni di merito, compiutamente e correttamente motivate e, perciò, insindacabili, nel presente giudizio. @13. - Le stesse osservazioni possono ribadirsi quanto alle doglianze, di analoghi contenuti e similmente costruite dagli altri ricorrenti, <Z.>, <P.> e <S.>. Si dolgono costoro per l'omessa concessione delle stesse accennate attenuanti, nonché dell'asserito rigore, cui sarebbe stato improntato il dosaggio delle pene, loro inflitte. @Epperò, su ambedue i punti suddetti, ha esplicitato - con correttezza giuridica e concettuale - le pertinenti valutazioni il giudice d'appello, aderendo - sul primo - alle notazioni della pronuncia di primo grado ed intervenendo - circa il secondo punto - con incidenza correttiva, favorevolmente ispirata dal criterio dell'adeguamento della sanzione all'entità dei fatti ed alla parte avuta da ciascun imputato, nel relativo avveramento; onde è manifesto come non possa consentirsi ai giudicabili di assoggettare ad ulteriore critica, nel giudizio di legittimità, il sostenuto "rigore" dei correlativi esiti sanzionatori, quando l'inerente procedimento di produzione non è attaccabile, alla stregua dei contenuti legali dei parametri di controllo, nell'attuale giudizio vigenti. @14. -Ne segue che tutti i ricorsi non possono sottrarsi al rigetto. @

P.Q.M.

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite - rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento. @Roma 21 aprile 1995 @DEPOSITATA IN

CANCELLERIA, 23 GIU. 1995

## 4 –Bibliografia

Aprile, *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004

Bargis, *La rinnovazione istruttoria in appello tra potere discrezionale del giudice e diritto alla prova*, Diritto penale e processo, 2004, 95

Di Paolo, *La successione nel tempo delle norme sui limiti all'appello, tra regola del tempus regit actum e principio di conversione del mezzo di impugnazione*, Cassazione Penale, 2001, 1231

Illuminati, *Appello e processo accusatorio. Uno sguardo ai sistemi di common Law*, in Nunziata (a cura di), *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, Milano, 2004, 99

Moscarini, *Novum probatorio ed error in procedendo nel sistema delle impugnazioni penali*, Diritto penale e processo, 2003, 631

Murone, *In tema di regime dell'appello avverso le sentenze pronunciate in giudizio abbreviato*, Giustizia penale, 1994, III , 308

Nuzzo, *L'appello nel processo penale*, Milano, 2005, 225

Ramajoli, *Le impugnazioni penali: appello, Cassazione, revisione*, Padova, 1994

Radazzo, *Le forme dell'art. 127 nel giudizio d'appello in camera di consiglio*, Cassazione penale, 1992, 2765

Saccucci, *L'art. 6 della convenzione di Roma e l'applicazione delle garanzie del Giusto processo ai giudizi di impugnazione*, Rivista italiana diritto e procedura penale, 1999, 587

Spangher, *Appello (Dir. Proc. Pen)*, E.G.T., II, Roma, 1991

Taormina, *Sistema delle impugnazioni e struttura del processo penale*, Giustizia penale, 1993, III 609

Tranchina – Di Chiara, *Appello (Dir. Proc. Pen.)*, EdD, III agg, Milano, 1999, 200

## QUESITI II ANNO

Il pubblico ministero chiede di poter procedere all'esame del testimone con le forme previste per il processo di primo grado dopo l'intervento di ordinanza dispositiva del dibattimento e chiede, altresì, in esito alla escussione testimoniale di poter sottoporre ad esame l'imputato. Quale la soluzione da adottare per ciascuna di tali ipotesi?

Dopo aver richiesto la rinnovazione del dibattimento nell'atto di appello con riferimento ad una prova non ammessa in primo grado e con riferimento ad altra sopravvenuta, l'imputato, in atti preliminari chiede che il giudice di secondo grado si pronunci sulla rinnovabilità del dibattimento in modo da potersi procedere in caso di ammissione, al relativo espletamento prima della discussione della causa. Quale la risposta a detta istanza?